



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: segreteria.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 1/C5 del 3 luglio 2019

COMUNICAZIONE DEL COMITATO REGIONALE CAMPANIA

ATTIVITÀ DI CALCIO A 5 2019/2020
CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A 5

Con decorrenza dalla corrente stagione, le società di calcio A5 potranno utilizzare la seguente e-mail calcioa5.campania@lnd.it, per qualsiasi tipo di problematica e comunicazione.

Il C.R. Campania, in conformità alle direttive della L.N.D. e della Divisione Calcio a Cinque, organizza, per la stagione sportiva 2019/2020, la seguente attività, in ordine ai Campionati di Calcio a 5:

- **Campionato di Calcio a 5 Serie C1;**
- **Campionato di Calcio a 5 Serie C2;**
- **Campionato di Calcio a 5 Serie D;**
- **Campionato di Calcio a 5 Femminile Serie C1;**
- **Campionato di Calcio a 5 Femminile Serie C2;**
- **Campionato di Calcio a 5 Under 21;**
- **Campionato di Calcio a 5 Under 19 d'Élite;**
- **Campionato di Calcio a 5 Under 19 Regionale;**
- **Campionato di Calcio a 5 Femminile under 19;**
- **Coppa Italia di Calcio a 5 Serie C1;**
- **Coppa Italia di Calcio a 5 Femminile Serie C1;**
- **Coppa Campania di Calcio a 5 per società di Serie C2;**
- **Coppa Campania di Calcio a 5 per società di Serie D;**
- **Coppa Campania di Calcio a 5 Femminile serie C2;**
- **Coppa Campania di Calcio a 5 under 21;**
- **Coppa Campania di Calcio a 5 under 19.**

ISCRIZIONI ON LINE DELLE SOCIETÀ

AI CAMPIONATI 2019/2020

ATTRAVERSO LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE

Le modalità operative rilevabili dalle GUIDE ALLE ISCRIZIONI ON-LINE ed ALLA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE sono reperibili nell'area riservata alle società sul sito della L.N.D., e pubblicate sul Sito Internet del C.R. Campania.

È opportuno ricordare alle società che le iscrizioni a tutti i Campionati e le altre operazioni (tesseramenti, ecc.) dovranno essere inoltrate attraverso la **procedura di dematerializzazione – Firma Elettronica**.

La **procedura di dematerializzazione**, già in vigore dalla passata stagione sportiva, **sostituisce la consegna cartacea delle pratiche presso gli uffici della Lega e del C.R. Campania o tramite l'invio per posta ordinaria**.

La **Firma Elettronica** adottata è di tipo avanzato: **consiste nell'insieme dei dati in forma elettronica, allegati oppure connessi ad un documento informatico, che consentono l'identificazione del firmatario del documento e garantiscono la connessione univoca del firmatario**, creati con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo, collegati ai dati ai quali detta firma si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati.

La **Firma Elettronica** è strettamente personale ed è valida per tutti i documenti.

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A CINQUE SERIE C1, SERIE C2, UNDER 19 ELITE e SERIE C1 FEMMINILE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Le società che intendano presentare domanda di ammissione o riammissione alla categoria superiore, compilando il modello allegato al presente comunicato, **devono preventivamente comunicare la loro intenzione al C.R. Campania, a mezzo fax al numero 081 / 5544470 e inviare copia di avvenuta accettazione via Email al seguente indirizzo calcioa5.campania@lnd.it**, al fine di far attivare le procedure che consentiranno loro l'iscrizione dall'area riservata della propria pagina web. **Le domande di ammissione/riammissione per la Serie C1, Serie C2, Under 19 Elite e Serie C1 Femminile devono essere presentate entro il termine di scadenza prescritto per le iscrizioni al Campionato per il quale si intende chiedere l'ammissione/riammissione, come segue:**

CAMPIONATO	TERMINE ISCRIZIONE	IMPORTO
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019	€ 2.260,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019	€ 1.430,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
CALCIO A CINQUE FEMMINILE – SERIE C1	GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019	€ 980,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)
CALCIO A CINQUE – UNDER 19 ELITE	GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019	€ 640,00 + € (29,00 x n. calciatori al 30.6.19)

COSTI DI ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2019/2020

Il Consiglio Direttivo C.R. Campania tenuto conto del contenimento delle spese di gestione e, comunque, per agevolare le iscrizioni da parte delle società affiliate ha deliberato che per la corrente stagione sportiva 2019/2020 sia applicato **lo sconto del 10%** sulla tassa di iscrizione per tutte le Categorie dei Campionati, nell'ambito del C.R. Campania.

Si ricorda, che su delibera del Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, anche per la corrente stagione sportiva alle società di nuova affiliazione che si iscriveranno ai Campionati di Terza Categoria, di Calcio a Cinque Serie D ed Eccellenza Femminile, nonché alle società di puro settore che si assoceranno alla L.N.D. sarà riconosciuta la **totale esenzione del costo della tassa di iscrizione.**

Di seguito si riepilogano gli importi che le Società dovranno versare all'atto dell'iscrizione:

CAMPIONATO	IMPORTO STAGIONE SPORTIVA 2019/2020 (°°)
CALCIO A CINQUE SERIE C1	€ 2.260,00
CALCIO A CINQUE SERIE C2	€ 1.430,00
CALCIO A CINQUE SERIE D	€ 1.160,00
CALCIO A CINQUE UNDER 19 e UNDER 19 ELITE Maschile	€ 640,00
CALCIO A CINQUE UNDER 21 – Maschile e Femminile	€ 430,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	€ 980,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	€ 980,00
CALCIO A CINQUE UNDER 19 Femminile	€ 640,00

(°°) all'importo va sommato il costo delle assicurazioni ai calciatori di € 29 x n. tesserati al 30.6.2019

COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 2019/2020

Alla Coppa Italia di Calcio a 5 Serie C1 2019/2020 – fase regionale, **sono iscritte d'ufficio** tutte le società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C1 2019/2020.

Entro il **31 gennaio 2020** il C.R. Campania dovrà comunicare alla L.N.D. la squadra vincente la fase regionale.

Il Regolamento e le modalità di svolgimento della fase regionale della manifestazione saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale.

Si preannuncia fin d'ora che lo svolgimento della manifestazione è programmato con la formula della **Final Eight** che si svolgerà presso un palazzetto dello sport, **scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania.**

È data possibilità alle società interessate di organizzare, previo consenso del Comitato, detta manifestazione. Le stesse dovranno attenersi scrupolosamente ad un capitolato all'uopo predisposto e che sarà pubblicato in un prossimo Comunicato nel quale sarà precisato, altresì, anche il termine ultimo per la presentazione.

La squadra vincitrice della fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Maschile e Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B della stagione sportiva 2020/2021.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B della stagione sportiva 2020-2021, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al predetto Campionato sarà riservato all'altra finalista della Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B della stagione sportiva 2020-2021 viene riservata, nell'ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:

a) alla Società vincente la finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto;

a) alla Società perdente la finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Serie B della stagione sportiva 2020-2021, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C al termine della stagione sportiva 2019-2020 venga retrocessa al Campionato di categoria inferiore.

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Serie B attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, **non partecipa** alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato di C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nei Campionati di C1 del rispettivo Comitato. La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque. È disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia di Calcio a Cinque in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco. Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura della Divisione Calcio a Cinque.

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale di Serie C1 Maschile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei calciatori.

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2019/2020

Alla Coppa Italia di Calcio a 5 Serie C2 2019/2020 – fase regionale, **sono iscritte d'ufficio** tutte le società che partecipano ai Campionati Regionali di Calcio a 5 Serie C2 2019/2020.

Il Regolamento e le modalità di svolgimento della fase regionale della manifestazione saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale.

Le quattro squadre semifinaliste si qualificheranno per la **Final Four** che si svolgerà presso un palazzetto scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania.

È data possibilità alle società interessate di organizzare, previo consenso del Comitato, detta manifestazione. Le stesse dovranno attenersi scrupolosamente ad un capitolato all'uopo predisposto e che sarà pubblicato in un prossimo Comunicato nel quale sarà precisato, altresì, anche il termine ultimo per la presentazione.

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE SERIE D 2019/2020

Il C.R. Campania organizza la Coppa Campania di Calcio a 5 riservata alle società che perfezioneranno l'iscrizione al Campionato di Calcio a 5 Serie D 2019/2020. Per un eventuale rinuncia alla coppa la società deve fare esplicita richiesta.

Il Regolamento e le modalità di svolgimento della manifestazione saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale.

Le quattro squadre semifinaliste si qualificheranno per la **Final Four** che si svolgerà presso un palazzetto scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania.

È data possibilità alle società interessate di organizzare, previo consenso del Comitato, detta manifestazione. Le stesse dovranno attenersi scrupolosamente ad un capitolato all'uopo predisposto e che sarà pubblicato in un prossimo Comunicato nel quale sarà precisato, altresì, anche il termine ultimo per la presentazione.

COPPA ITALIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 FEMMINILE 2019/2020

Alla Coppa Italia di Calcio a 5 Femminile Serie C 2019/2020 – fase regionale, **sono iscritte d'ufficio** tutte le società che partecipano al Campionato Regionale di Calcio a 5 Femminile Serie C1 2019/2020.

Entro il **31 gennaio 2020** il C.R. Campania dovrà comunicare alla L.N.D. la squadra vincente la fase regionale.

Il Regolamento e le modalità di svolgimento della fase regionale della manifestazione saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale.

Le quattro squadre semifinaliste si qualificheranno per la **Final Four** che si svolgerà presso un palazzetto scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania.

È data possibilità alle società interessate di organizzare, previo consenso del Comitato, detta manifestazione. Le stesse dovranno attenersi scrupolosamente ad un capitolato all'uopo predisposto e che sarà pubblicato in un prossimo Comunicato nel quale sarà precisato, altresì, anche il termine ultimo per la presentazione.

La squadra vincitrice della Fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia Femminile acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2, stagione sportiva 2020-2021.

Nell'ipotesi in cui la Società vincente la fase nazionale della Coppa Italia avesse già acquisito per meriti sportivi il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 della stagione sportiva 2020-2021, il titolo sportivo per richiedere l'ammissione ai predetti Campionati sarà riservato all'altra finalista della Coppa Italia, purché anch'essa partecipante al Campionato di Serie C1.

Nell'ipotesi in cui entrambe le finaliste, come sopra individuate, acquisiscano per meriti sportivi tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 della stagione sportiva 2020-2021 viene riservata, nell'ordine e con esclusione di ulteriori assegnazioni:

a) alla Società vincente la finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto;

a) alla Società perdente la finale per l'assegnazione del terzo e quarto posto.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla partecipazione al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 della stagione sportiva 2020-2021, non viene riconosciuto qualora la Società interessata, pur partecipando al Campionato di Serie C1 al termine della stagione sportiva 2019-2020 venga retrocessa al Campionato di categoria inferiore (Serie C2).

Qualora una Società acquisisca il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale Femminile di Serie A2 2020-2021 attraverso la partecipazione alla Fase Nazionale della Coppa Italia, **non partecipa** alle gare di spareggio-promozione tra le seconde classificate nel Campionato Femminile di Serie C1 nell'ipotesi in cui raggiunga tale posizione al termine del Campionato di competenza.

In tale ipotesi, pertanto, acquisisce il diritto a partecipare alle predette gare di spareggio-promozione la Società 3.a classificata nel Campionato Femminile di Serie C1 del rispettivo Comitato. La fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia sarà organizzata dalla Divisione Calcio a Cinque. È disposta l'obbligatorietà di disputare la fase nazionale riservata alle Società Campioni Regionali di Coppa Italia femminile in campo coperto e la Divisione Calcio a Cinque può, anche in determinate Fasi, fissare altresì le misure minime di gioco.

Non è consentito l'uso di manti erbosi naturali o sintetici o di terra battuta. Le modalità di svolgimento della manifestazione saranno specificate nel Regolamento che sarà reso noto con successiva pubblicazione a cura della Divisione Calcio a Cinque. I

Modalità di svolgimento e limiti di partecipazione

Con espresso riferimento alla Coppa Italia riservata alle Società vincenti la Coppa Italia Regionale Femminile, la Divisione Calcio a Cinque fissa nel Regolamento della Manifestazione le procedure, i termini e le modalità anche per la partecipazione dei calciatori e delle calciatrici.

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 FEMMINILE 2019/2020

Il C.R. Campania organizza la Coppa Campania di Calcio a 5 riservata alle società di serie C2 femminile; per un'eventuale rinuncia alla partecipazione alla Coppa la società deve formalizzare esplicita richiesta con comunicazione scritta.

Il Regolamento e le modalità di svolgimento della manifestazione saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale.

Le quattro squadre semifinaliste si qualificheranno per la **Final Four** che si svolgerà presso un palazzetto scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania.

È data possibilità alle società interessate di organizzare, previo consenso del Comitato, detta manifestazione. Le stesse dovranno attenersi scrupolosamente ad un capitolato all'uopo predisposto e che sarà pubblicato in un prossimo Comunicato nel quale sarà precisato, altresì, anche il termine ultimo per la presentazione.

COPPA CAMPANIA UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE 2019/2020

Il C.R. Campania organizza la Coppa Campania di Calcio a 5 Under 21 riservata a tutte le squadre iscritte ai Campionati di Calcio a 5 under 21; per un'eventuale rinuncia alla partecipazione alla Coppa la società deve formalizzare esplicita richiesta con comunicazione scritta.

Il Regolamento e le modalità di svolgimento della manifestazione saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale.

Si ritiene opportuno preannunciare che lo svolgimento della fase finale della manifestazione è programmato con le quattro squadre semifinaliste che si qualificheranno per la **Final Four** che si svolgerà presso un palazzetto scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania.

È data possibilità alle società interessate di organizzare, previo consenso del Comitato, detta manifestazione. Le stesse dovranno attenersi scrupolosamente ad un capitolato all'uopo predisposto e che sarà pubblicato in un prossimo Comunicato nel quale sarà precisato, altresì, anche il termine ultimo per la presentazione.

COPPA CAMPANIA UNDER 19 DI CALCIO A CINQUE 2019/2020

Alla Coppa Campania di Calcio a 5 under 19, organizzata dal C.R. Campania, **sono iscritte d'ufficio** tutte le società che partecipano al Campionato Regionale Under 19 *Elite*, nonché tutte le squadre iscritte ai Campionati di Calcio a 5 under 19 per un'eventuale rinuncia (solo per le società Under 19) alla partecipazione alla Coppa, deve essere formalizzare esplicita richiesta con comunicazione scritta

Il Regolamento e le modalità di svolgimento della manifestazione saranno pubblicati su un successivo Comunicato Ufficiale.

Si ritiene opportuno preannunciare che lo svolgimento della fase finale della manifestazione è programmato con le quattro squadre semifinaliste che si qualificheranno per la **Final Four** che si svolgerà presso un palazzetto scelto ad insindacabile giudizio dal C.R. Campania.

È data possibilità alle società interessate di organizzare, previo consenso del Comitato, detta manifestazione. Le stesse dovranno attenersi scrupolosamente ad un capitolato all'uopo predisposto e che sarà pubblicato in un prossimo Comunicato nel quale sarà precisato, altresì, anche il termine ultimo per la presentazione.

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C1

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C1 è articolato su di un girone unico composto da un **massimo di sedici squadre**, e prevede play-off e play-out, le cui modalità di svolgimento saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei calendari 2019/2020. **Per la corrente stagione sportiva 2019/2020 le gare avranno durata di tempo effettivo, con l'utilizzo del cronometrista. Le società ospitanti dovranno, pertanto, mettere a disposizione degli arbitri un cronometro ed un segnapunti, riservando, al cronometrista ufficiale, apposita area tra le due panchine.**

Le gare dovranno disputarsi su impianto coperto, dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato Regionale di Calcio a 5 – Serie C1 per la stagione sportiva 2019/2020, è composto come segue:

1. A.S.D. ATLETICO FRATTESE; 2. A.S.D. BOCA FUTSAL; 3. A.S.D. CICCIANO; 4. A.S.D. CLUB EDEN; 5. A.S.D. FUTSAL CLUB OPLONTINA; 6. FUTSAL COAST; 7. A.S.D. MAMA FUTSAL SAN MARZANO; 8. A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA; 9. A.S.D. PROGETTO FUTSAL TERZIGNO; 10. A.S.D. REAL CESINALI FIVE SOCCER; 11. A.S.D. C.F. SPARTAK S. NICOLA C5; 12. A.S.D. SPORTING CAVESE; 13. A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER; 14. A.S.D. TRILEM CASAVATORE.

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a 5 – Serie C1 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D. **È obbligatorio l'impianto coperto.**

- **NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI SOCIETÀ CHE NON PRESENTERANNO, ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE, COPIA DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO O COMUNQUE DELLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE.**

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. **Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019**);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari.

CALCIO A 5 SERIE C1 (e CALCIO A 5 UNDER 19)

Tassa iscrizione Calcio a 5 Serie C1	€ 900,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative (C5C1 e C5 giovanile)	€ 725,00
Costi assicurativi (C5C1 e C5 giovanile)	€ 29,00 x n. calciatori al 30.6.19 (*)
Tassa iscrizione C5 under 19	€ 245,00
Tassa iscrizione C5 ulteriore campionato giovanile	€
Tassa di associazione C5 C1	€ 300,00

(°) all'importo disposto di € 29,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2019 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2019) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2019.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare e non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

d) OBBLIGO ATTIVITÀ GIOVANILE

Il C.R. Campania avvalendosi della facoltà concessa dalla L.N.D., ha disposto che, per la corrente stagione sportiva 2019/2020, le società partecipanti al Campionato di Calcio a 5 Serie C1 hanno l'obbligo di partecipare con una propria squadra al Campionato di Calcio a 5 under 19 2019/2020 ed a scelta ad uno dei Campionati di Calcio a 5 Under 21, Calcio a 5 Femminile, Calcio a 5 Under 17 e Calcio a 5 Under 15.

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio, o siano escluse dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, verrà addebitata una somma non inferiore ad euro 1.500,00.

Inoltre, è stato, altresì, disposto che alle Società partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie "C1" è fatto obbligo di prendere parte con una propria squadra ad un Campionato a scelta tra Calcio a 5 Under 21, Calcio a 5 Femminile, Calcio a 5 Under 17 e Calcio a 5 Under 15.

Le Società possono, altresì, partecipare con proprie squadre al Campionato Regionale "Under 21" di Calcio a Cinque maschile e ad altre attività indette dal Settore Giovanile e Scolastico, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste. La partecipazione all'attività delle categorie Under 21, Under 17 e Under 15 di Calcio a Cinque costituisce attenuante nell'addebito previsto, nella misura di € 500,00 per ciascuna delle categorie svolte, indipendentemente dalle squadre iscritte.

La partecipazione a tali attività può costituire attenuante nella determinazione dell'addebito previsto.

e) TERMINI ISCRIZIONI

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 2019/2020, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, A PENA DI DECADENZA, CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C1, UTILIZZANDO SEMPRE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE, ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2 IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, **ENTRO IL TERMINE DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2019, ALLE ORE 18.**

f) RICHIESTA RIPESCAGGIO DIVISIONE NAZIONALE SERIE B

LE SOCIETÀ RICHIEDENTI L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 5 SERIE B 2019/2020, **DOPO AVER OTTENUTO IL NULLA OSTA DAL C.R. CAMPANIA**, CONSEGNERANNO IN COPIA AL C.R. CAMPANIA, ENTRO IL TERMINE DEL 10 LUGLIO 2019, LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA (VERSAMENTO COMPRESO), RIMESSA ALLA DIVISIONE NAZIONALE DI CALCIO A 5, nonché dichiarazione impegnativa (comunicata per conoscenza alla Divisione Nazionale Calcio a 5) di iscrizione ai Campionati di Calcio a 5 Serie C1 e di Calcio a 5 giovanili, così come previsti, e di autorizzazione al prelievo della quota d'iscrizione dal versamento effettuato alla Divisione Nazionale Calcio a 5.

g) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare a gare del Campionato di Calcio a 5 Serie C1 2019/2020 tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all'età:

- Nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;

- In relazione all'età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. **L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego di calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;**

h) AMMISSIONI AL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 5 SERIE B 2020/2021

La società che si classificherà al primo posto del girone unico del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 2019/2020 acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie B per la stagione sportiva 2020/2021.

La società **seconda classificata**, determinata attraverso gare di *play-off* parteciperà alle gare di spareggio tra le "seconde classificate nei Campionati Regionali" dei vari Comitati per l'ammissione altre **quattro squadre** al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque – Serie B della stagione sportiva 2020/2021.

i) RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2 2020/2021

Fermo restando l'applicazione dell'art. 51 N.O.I.F., con la conseguenziale retrocessione diretta della società ultima classificata, il numero totale delle retrocessioni al Campionato Regionale di Serie C2 2020/2021, al termine della stagione sportiva 2019/2020, e tutte le modalità di svolgimento delle gare di *play-out* saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei Calendari 2019/2020.

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C2 2019/2020 è articolato su tre gironi composti da un **minimo di dodici squadre fino ad un massimo di quattordici**.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C2 per la stagione sportiva 2019/2020 è il seguente:

1. A.S.D. AGOSTINO LETTIERI;
2. ATLETICO CHIAIANO A.S.D.;
3. A.S.D. ATLETICO MARCIANISE C5;
4. A.S.D. BELVEDERE 1998;
5. A.S.D. BORGO FIVE SOCCER;
6. A.S.D. CALVI;
7. A.S.D. REAL SAN VITALIANO FUTSAL;
8. A.S.D. CASALUCE C5;
9. A.S.D. CISTERNA FOOTBALL;
10. A.S.D. CITTÀ DI ACERRA C5;
11. A.S. C.U.S. AVELLINO C5;
12. C.U.S. NAPOLI ASD;
13. A.S.D. DOLCEVITA C5;
14. A.S.D. FRIENDS CICCIANO CALCIO A5;
15. A.S.D. FUTSAL ANGRI C5;
16. A.S.D. FUTSAL CASILINIUM ADV;
17. A.S.D. FUTSAL CITTÀ DI PALMA;
18. A.S.D. FUTSAL MARELLO;
19. A.S.D. FUTSAL MATESE;
20. A.S.D. FUTSAL POMIGLIANO;
21. A.S.D. VAMOS GRAGNANO S. MARIA C5;
22. A.S.D. GREEN PARK C5;
23. A.S.D. LIBERTAS CERRETO;
24. A.S.D. LIVING SPORTING CLUB;
25. A.S.D. LU. PE POMPEI;
26. A.S.D. MASSA VESUVIO;
27. A.S.D. MONELLO BOYS;
28. A.S.D. OLIMPIQUE SINOPE;
29. A.S.D. ORATORIO SAN DOMENICO;
30. A.S.D. REAL AGEROLA FITSAL;
31. A.S.D. REAL ATELLANA DUE SICILIE;
32. A.S.D. REAL BARRESE FUTSAL;
33. A.S.D. RECALE 2002;
34. A.S.D. SAVIANOOTTAVIANO;
35. A.S.D. SORRENTO 1945;
36. A.S.D. SPORTING VALDIANO C5;
37. A.S.D. VIRTUS CAMPAGNA;
38. A.S.D. VIRTUS LIBERA FORIO.

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Regionale di Calcio a 5 – Serie C2 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- Non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.; **non è obbligatorio che il campo sia coperto, ma in caso di impianto scoperto il terreno di gioco deve essere in erba sintetica.**

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI SOCIETÀ CHE NON PRESENTERANNO, ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE, COPIA DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO O COMUNQUE DELLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE.

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (**cf. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019**);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari.

CALCIO A 5 SERIE C2

Tassa iscrizione Calcio a 5 Serie C2	€ 540,00
Tassa iscrizione campionato Giovanile	€
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 500,00
Costi assicurativi	€ 29,00 x n. calciatori al 30.6.19 (*)
Tassa di associazione	€ 300,00

(°) all'importo disposto di € 29,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2019 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2019) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2019

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolar e non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

d) TERMINI ISCRIZIONI

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2 2019/2020, **formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**, A PENA DI DECADENZA, CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019 (TERMINE ORDINATORIO)**. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE C2, UTILIZZANDO SEMPRE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE, ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2 IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, **ENTRO IL TERMINE DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2019, ALLE ORE 18.**

e) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare a gare del Campionato di Calcio a 5 Serie C2 2019/2020 tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all'età:

- Nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;

- In relazione all'età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. **L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego di calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;**

f) OBBLIGO ATTIVITÀ GIOVANILE

Il C.R. Campania avvalendosi della facoltà concessa dalla L.N.D. ha disposto che alle società partecipanti al **Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C2 2019/2020** sia fatto **obbligo di partecipare con una propria squadra ad un Campionato a scelta tra Calcio a Cinque Under 21, Calcio a Cinque Under 19, Calcio a Cinque Femminile, Calcio a Cinque Under 17 e Calcio a Cinque Under 15.**

Alle Società che non rispettano tale obbligo, o che, se iscritte a tale Campionato, vi rinuncino prima dell'inizio, o siano escluse dal suddetto Campionato dopo il proprio inizio, **verrà addebitata una somma non inferiore ad euro 1.500,00**

g) AMMISSIONI AL CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 SERIE C1 2020/2021

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie C1 della stagione sportiva 2020/2021 le tre società che si classificheranno al primo posto del rispettivo girone del Campionato di Calcio a 5 Serie C2 2019/2020, nonché la società vincitrice delle gare di *play-off*, le cui modalità di svolgimento saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei Calendari 2019/2020.

h) RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE D 2020/2021

Fermo restando l'applicazione dell'art. 51 N.O.I.F., con la conseguenziale retrocessione diretta della società ultima classificata, il numero totale delle retrocessioni al Campionato Regionale di Serie D 2020/2021, al termine della stagione sportiva 2019/2020, e tutte le modalità di svolgimento delle gare di *play-out* saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei Calendari 2019/2020.

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie D è articolato su gironi composti da un **minimo di dodici squadre fino ad un massimo di quattordici squadre ciascuno.**

Al Campionato di Calcio a 5 Serie D possono iscriversi:

- le società che hanno partecipato al Calcio a 5 Serie D 2018/2019;
- le società di nuova affiliazione 2019/2020;
- le società retrocesse al termine della stagione 2018/2019 dal Campionato Calcio a 5 Serie C2.

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Calcio a 5 Serie D entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- Non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.; **non è obbligatorio che il campo sia coperto, ma in caso di impianto scoperto il terreno di gioco deve essere in erba sintetica.**

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI SOCIETÀ CHE NON PRESENTERANNO, ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE, COPIA DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO O COMUNQUE DELLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE.

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

CALCIO A 5 SERIE D

Tassa iscrizione	€ 400,00 (1)
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 370,00
Costi assicurativi	€ 29,00 x n. calciatori al 30.6.19 (*)
Tassa di associazione	€ 300,00

(1) Alle Società di prima immatricolazione, nella Stagione Sportiva 2019-2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione (ovvero della tassa di iscrizione) al Campionato regionale di Calcio a Cinque Maschile di Serie D.

(2) all'importo disposto di € 29,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

Entro il 30 novembre 2019 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2019) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2019.

Per le società nuove affiliate 2017/2018, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00, mentre l'acconto da versare per i costi assicurativi è di € 400,00.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolar e non trasferibile intestato: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

C) TERMINI ISCRIZIONI

2. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D 2019/2020, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, A PENA DI DECADENZA, CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 19 SETTEMBRE 2019 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE SERIE D, UTILIZZANDO SEMPRE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE, ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2 IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, **ENTRO IL TERMINE DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019, ALLE ORE 18.**

LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Possono partecipare a gare del Campionato di Calcio a 5 Serie D 2019/2020 tutti i calciatori, regolarmente tesserati per la stagione sportiva medesima, con le seguenti limitazioni in ordine all'età:

- Nessuna limitazione di impiego in relazione all'età massima;
- In relazione all'età minima, che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno d'età, nel rispetto delle condizioni previste dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F. **L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego di calciatori "giovani", comporterà, previo reclamo di parte, la sanzione della perdita della gara, prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;**

ATTIVITÀ GIOVANILE

Le società partecipanti al Campionato Regionale di Calcio a 5 Serie D 2019/2020 possono prendere parte con una propria squadra ad un Campionato dell'attività giovanile (Calcio a Cinque Under 19, Calcio a Cinque Femminile, Calcio a Cinque Under 17 e Calcio a Cinque Under 15).

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Calcio a 5 Femminile Serie C1 sarà articolato su un girone da un **minimo di dodici squadre fino ad un massimo di sedici squadre ciascuno.**

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato di Calcio a 5 Femminile Serie C1 per la stagione sportiva 2019/2020 è il seguente:

1. AFRO NAPOLI UNITED.
2. A.S.D. CALVI;
3. A.S.D. DINAMO SORRENTO;
4. A.S.D. FENIX S. MARIA FUTSAL CLUB;
5. A.S.D. FUTSAL KOINÈ;
6. A.S.D. FUTSAL SEDICINA CREMISI;
7. A.S.D. JUNIOR DOMITIA;
8. A.S.D. POL. CONVERGENZE MAGNA GRECIA;
9. A.S.D. C.F. SPARTAK S. NICOLA C5;
10. S.S.D. SG SPORTING CLUB AR.L..

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Calcio a 5 Femminile Serie C1 2019/2020 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

- Non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.; **non è obbligatorio che il campo sia coperto, ma in caso di impianto scoperto il terreno di gioco deve essere in erba sintetica.**

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI SOCIETÀ CHE NON PRESENTERANNO, ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE, COPIA DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO O COMUNQUE DELLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE.

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (**cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019**);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1

Tassa iscrizione	€ 400,00
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 90,00
Costi assicurativi	€ 29,00 x n. calciatori al 30.6.19 (*)
Tassa di associazione	€ 300,00

(*) all'importo disposto di € 29,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2019 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2019) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2019.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

d) TERMINI ISCRIZIONI

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1 2019/2020, **formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**, A PENA DI DECADENZA, CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 25 LUGLIO 2019 (TERMINE ORDINATORIO)**. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1, UTILIZZANDO SEMPRE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE, ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2 IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, **ENTRO IL TERMINE DI GIOVEDÌ 1° AGOSTO 2019, ALLE ORE 18.**

e) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE IN RELAZIONE ALL'ETÀ

I calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il **QUATTORDICESIMO** anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

f) RICHIESTA RIPESCAGGIO DIVISIONE NAZIONALE – SERIE A2 FEMMINILE

LE SOCIETÀ RICHIEDENTI L'AMMISSIONE AL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 5 SERIE A2 FEMMINILE 2019/2020, **DOPO AVER OTTENUTO IL NULLA OSTA DAL C.R. CAMPANIA**, CONSEGNERANNO IN COPIA AL C.R. CAMPANIA, ENTRO IL TERMINE DEL 10 LUGLIO 2019, LA DOCUMENTAZIONE COMPLETA (VERSAMENTO COMPRESO), RIMESSA ALLA DIVISIONE NAZIONALE DI CALCIO A 5, nonché dichiarazione impegnativa (comunicata per conoscenza alla Divisione Nazionale Calcio a 5) di iscrizione ai Campionati di Calcio a 5 Serie C1 femminile, così come previsti, e di autorizzazione al prelievo della quota d'iscrizione dal versamento effettuato alla Divisione Nazionale Calcio a 5.

f) AMMISSIONI AL CAMPIONATO NAZIONALE DI CALCIO A 5 SERIE A2 2020/2021

- 1) La società che si classificherà al primo posto del girone unico del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 femminile 2019/2020 acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Serie A2 per la stagione sportiva 2020/2021.
- 2) La società **seconda classificata**, determinata attraverso gare di *play-off* parteciperà alle gare di spareggio tra le "seconde classificate nei Campionati Regionali" dei vari Comitati per l'ammissione al Campionato Nazionale di Calcio a Cinque – Serie A2 femminile della stagione sportiva 2020/2021.

h) RETROCESSIONI AL CAMPIONATO DI CALCIO A 5 SERIE C2 FEMMINILE 2020/2021

Fermo restando l'applicazione dell'art. 51 N.O.I.F., con la conseguenziale retrocessione diretta della società ultima classificata, il numero totale delle retrocessioni al Campionato Regionale Femminile di Serie C2 2020/2021, al termine della stagione sportiva 2019/2020, e tutte le modalità di svolgimento delle gare di *play-out* saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei Calendari 2019/2020.

CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Calcio a 5 Femminile Serie C2 2019/2020 sarà articolato da uno o più gironi composti da **un minimo di dieci fino ad un massimo di quattordici**.

b) SOCIETÀ AVENTI DIRITTO

Al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C2 femminile possono iscriversi:

- le società che hanno partecipato al Calcio a Cinque Femminile Serie C2 2018/2019;
- le società di nuova affiliazione 2019/2020;
- le società retrocesse al termine della stagione 2018/2019 dal Campionato Calcio a Cinque Femminile Serie C1.

c) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C2 2019/2020 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

Non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.; **non è obbligatorio che il campo sia coperto, ma in caso di impianto scoperto il terreno di gioco deve essere in erba sintetica.**

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI SOCIETÀ CHE NON PRESENTERANNO, ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE, COPIA DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO O COMUNQUE DELLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE.

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (**cfr. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019**);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2

Tassa iscrizione	€ 400,00 (1)
Assicurazione Dirigenti	€ 90,00
Spese organizzative	€ 190,00
Costi assicurativi	€ 29,00 x n. calciatori al 30.6.19 (*)
Tassa di associazione	€ 300,00

(1) Alle Società di prima immatricolazione, nella Stagione Sportiva 2019-2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione (ovvero della sola tassa di iscrizione) al Campionato regionale di Calcio a Cinque Femminile di Serie C2.

(°) all'importo disposto di € 29,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2019 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2019) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2019.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

d) TERMINI ISCRIZIONI

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2 2019/2020, **formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**, A PENA DI DECADENZA, CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 (TERMINE ORDINATORIO)**. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2, UTILIZZANDO SEMPRE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE, ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2 IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, **ENTRO IL TERMINE DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019, ALLE ORE 18.**

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DELLE CALCIATRICI ALLE GARE IN RELAZIONE ALL'ETÀ

I calciatori di sesso femminile che abbiano compiuto il **QUATTORDICESIMO** anno di età possono partecipare anche ad attività agonistiche organizzate dalla Lega, nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

CAMPIONATO REGIONALE UNDER 21 DI CALCIO A CINQUE

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale di Calcio a 5 under 21 è articolato su gironi composti da **un massimo di sedici squadre ciascuno. La società vincitrice delle gare di play-off, le cui modalità di svolgimento saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei Calendari 2019/2020, parteciperà alla fase nazionale.**

Al Campionato Regionale 2019/2020 Under 21 di Calcio a Cinque:

Possono iscriversi:

- le società che hanno partecipato al campionato UNDER 21 2018/2019;
- le società affiliate alla L.N.D.;
- le società che prendono parte con la prima squadra ai Campionati Nazionali di Calcio a 5;
- le società di affiliazione 2019/2020.

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Calcio a 5 under 21 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

Non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.; **non è obbligatorio che il campo sia coperto, ma in caso di impianto scoperto il terreno di gioco deve essere in erba sintetica.**

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI SOCIETÀ CHE NON PRESENTERANNO, ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE, COPIA DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO O COMUNQUE DELLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE.

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. **Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019**);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

CALCIO A 5 UNDER 21

Tassa iscrizione	€	245,00
Spese organizzative	€	185,00
Costi assicurativi	€	29,00 x n. calciatori al 30.6.19 (°)

(°) all'importo disposto di € 29,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2019 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2019) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2019.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

c) TERMINI ISCRIZIONI

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE UNDER 21 2019/2020, **formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**, A PENA DI DECADENZA, CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 (TERMINE ORDINATORIO)**. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE UNDER 21, UTILIZZANDO SEMPRE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE, ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2 IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, **ENTRO IL TERMINE DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019, ALLE ORE 18.**

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Calcio a 5 Under 21 possono partecipare i calciatori nati dal **1° GENNAIO 1999 IN POI** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”).

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al Campionato di Calcio a Cinque under 21 è consentita la partecipazione di due calciatori “fuori quota” nati 1° GENNAIO 1998 IN POI.

e) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato di Calcio a Cinque under 21) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” del Campionato di Calcio a Cinque under 19), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 19 D'ELITE

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale di Calcio a 5 under 19 d'Élite è articolato su un girone unico composto da **un massimo di quattordici squadre. La società vincitrice delle gare di play-off, le cui modalità di svolgimento saranno indicate sul Comunicato Ufficiale dei Calendari 2019/2020, parteciperà alla fase nazionale, Mentre le società perdenti le gare di play out retrocederanno al Campionato Regionale Under 19 2020/2021.**

L'organico delle società aventi diritto a partecipare al Campionato Regionale di Calcio a Cinque *Elite* per la stagione sportiva 2019/2020 è il seguente:

1. A.S.D. BOCA FUTSAL;
2. A.S.D. CICCIANO;
3. A.S.D. CLUB EDEN;
4. A.S.D. DOLCEVITA C5;
5. POL. FOLGORE SAN VINCENZO;
6. A.S.D. FUTSAL CLUB OPLONTINA;
7. FUTSAL COAST;
8. A.S.D MAMA FUTSAL SAN MARZANO;
9. A.S.D. NAPOLI CALCETTO;
10. A.S.D. POZZUOLI FUTSAL FLEGREA;
11. A.S.D. SPORTING CAVESE;
12. A.S.D. SPORTING FUTSAL LIMATOLA;
13. A.S.D. STREGONI FIVE SOCCER;
14. A.S.D. TORRE DEL GRECO FUTSAL;
15. A.S.D. TRILEM CASAVATORE.

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Calcio a 5 under 19 d'Élite entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

Non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.; **non è obbligatorio che il campo sia coperto, ma in caso di impianto scoperto il terreno di gioco deve essere in erba sintetica.**

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI SOCIETÀ CHE NON PRESENTERANNO, ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE, COPIA DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO O COMUNQUE DELLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE.

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. **Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019**);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

CALCIO A 5 UNDER 19 ELITE

Tassa iscrizione	€ 245,00
Spese organizzative	€ 185,00
Costi assicurativi	€ 29,00 x n. calciatori al 30.6.19 (*)

(*) all'importo disposto di € 29,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2018 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 15 dicembre 2019) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2019.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

c) TERMINI ISCRIZIONI

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE UNDER 21 2019/2020, **formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**, A PENA DI DECADENZA, CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 5 SETTEMBRE 2019 (TERMINE ORDINATORIO)**. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE UNDER 21, UTILIZZANDO SEMPRE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE, ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2 IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, **ENTRO IL TERMINE DI GIOVEDÌ 12 SETTEMBRE 2019, ALLE ORE 18.**

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Calcio a 5 Under 19 Elite possono partecipare i calciatori nati dal **1° GENNAIO 2001 IN POI** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”).

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al Campionato Regionali di Calcio a Cinque Under 19 Elite è consentita la partecipazione di **TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000.**

e) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato Regionali di Calcio a 5 Under 19 Elite) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria superiori (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” del Campionato di Calcio a 5 under 21), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE UNDER 19

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato Regionale di Calcio a 5 under 19 è articolato su gironi composti da **un massimo di SEDICI squadre ciascuno**. Prevedono promozioni e Play-Off, le cui modalità di svolgimento saranno indicato Comunicato Ufficiale dei calendari 2019/2020.

Al Campionato Regionale under 19 di Calcio a 5 sono iscritte d'ufficio tutte le società di Calcio a 5 Serie C1 (maschile), che non partecipano già al Campionato under 19 Elite. Possono, altresì, iscriversi:

- le società affiliate alla L.N.D.;
- le società che prendono parte con la prima squadra ai Campionati Regionali di Calcio a 5;
- le società che hanno partecipato, nella stagione sportiva 2018/2019, al Campionato di Calcio a 5 under 19;
- le società che sono retrocesse dal campionato Under 19 Elite 2018/19;
- le società di affiliazione 2019/2020.

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Calcio a Cinque Under 19 entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

Non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.; **non è obbligatorio che il campo sia coperto, ma in caso di impianto scoperto il terreno di gioco deve essere in erba sintetica.**

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI SOCIETÀ CHE NON PRESENTERRANNO, ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE, COPIA DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO O COMUNQUE DELLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE.

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (**cf. Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019**);
- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

CALCIO A 5 UNDER 19

Tassa iscrizione	€	245,00
Spese organizzative	€	185,00
Costi assicurativi	€	29,00 x n. calciatori al 30.6.19 (*)

(*) all'importo disposto di € 29,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2019 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 16 dicembre 2019) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2019.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

c) TERMINE ISCRIZIONI

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE UNDER 19 2019/2020, **formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica**, A PENA DI DECADENZA, CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, **ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 26 SETTEMBRE 2019 (TERMINE ORDINATORIO)**. LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE UNDER 19, UTILIZZANDO SEMPRE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE, ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2 IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, **ENTRO IL TERMINE DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019, ALLE ORE 18.**

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Calcio a 5 UNDER 19 possono partecipare i **calciatori nati dal 1° GENNAIO 2001 IN POI** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età (senza obbligo di preventiva autorizzazione del C.R. Campania – così come previsto dagli artt. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F., mediante pubblicazione sul Comunicato Ufficiale – per i calciatori “giovani”).

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori “giovani”, comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Under 19 è consentita la partecipazione di **TRE calciatori “fuori quota”, nati dal 1° gennaio 2000.**

e) SQUADRE “RISERVE” – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art.34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato di Calcio a Cinque Juniores) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre “riserve” del Campionato di Calcio a Cinque Juniores), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE UNDER 19

In ottemperanza a quanto stabilito dalla Lega Nazionale Dilettanti (Comunicato Ufficiale n. 1 del 1° luglio 2019), le Società della L.N.D. partecipanti ai Campionati Nazionali, Regionali e Provinciali di Calcio a undici maschile e di Calcio a Cinque maschile possono, facoltativamente, partecipare con una propria squadra ai Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile, organizzati dai Comitati Regionali, con l'osservanza delle disposizioni all'uopo previste.

Alle Società che si avvarranno di tale facoltà, per la prima volta, nella Stagione Sportiva 2019/2020, verrà riconosciuta la gratuità dei diritti di iscrizione al Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque Femminile, quale concorso alla diffusione e promozione dell'attività femminile sul territorio. Detta gratuità si applica anche alle Società "pure" di Calcio a Cinque Femminile affiliate nella Stagione Sportiva 2019/2020, nonché alle Società di Calcio a 11 maschile e di Calcio a Cinque maschile che, affiliate alla F.I.G.C. nella medesima Stagione Sportiva, intendano partecipare con una propria squadra anche al Campionato di Calcio a Cinque Femminile.

Tale gratuità è, altresì, riconosciuta alle Società che nella Stagione Sportiva 2019/2020 verranno autorizzate a effettuare il cambio di status da S.G.S. "pure" a L.N.D., qualora nella medesima Stagione Sportiva 2019/2020 si iscrivano con una propria squadra a Campionati Regionali o Provinciali di Calcio a Cinque Femminile.

a) ARTICOLAZIONE

Il Campionato di Calcio a 5 Femminile Juniores sarà articolato con specifiche **determinazioni che saranno comunque su successivo comunicato.**

Possono iscriversi:

- le società affiliate alla L.N.D.;
- le società che prendono parte con la prima squadra ai Campionati Nazionali di Calcio a 5;
- le società che prendono parte con la prima squadra ai Campionati Regionali di Calcio a 5;
- le società che hanno partecipato, nella stagione sportiva 2018/2019, al Campionato di Calcio a 5 Femminile Juniores;
- le società di affiliazione 2019/20

b) ADEMPIMENTI ECONOMICO-FINANZIARI

Le società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Calcio a 5 Femminile Juniores entro i termini fissati, provvedendo a tutti gli adempimenti secondo le disposizioni della L.N.D., qui di seguito riportate.

Non saranno accettate le iscrizioni di società che:

Non dispongano di un campo di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 31 del Regolamento della L.N.D.; **non è obbligatorio che il campo sia coperto, ma in caso di impianto scoperto il terreno di gioco deve essere in erba sintetica.**

NON SARANNO ACCETTATE DOMANDE DI ISCRIZIONE DI SOCIETÀ CHE NON PRESENTERANNO, ALLEGATA ALLA DOCUMENTAZIONE, COPIA DELL'OMOLOGAZIONE DEL CAMPO DI GIOCO O COMUNQUE DELLA RICHIESTA DI OMOLOGAZIONE.

- risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie. In presenza di decisioni della Commissione Accordi Economici divenute definitive entro il 31 maggio di ciascuna stagione sportiva nonché, sempre entro il predetto termine, in presenza di decisioni anch'esse divenute definitive del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, della Commissione Premi e del Collegio Arbitrale presso la L.N.D., le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo campionato (cfr. **Circolare n. 48 della L.N.D. del 2 Maggio 2019**);

- non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, le somme determinate dalla L.N.D. a titolo di tasse ed oneri finanziari, così come segue:

SOCIETÀ PURE

Tassa iscrizione	€ 245,00
Spese organizzative – Ass. Dirigenti	€ 95,00
Costi assicurativi	€ 29,00 x n. calciatori al 30.6.19 (*)
Tassa di associazione	€ 300,00

SOCIETÀ RISERVE

Tassa iscrizione	€ 245,00
Spese organizzative	€ 185,00
Costi assicurativi	€ 29,00 x n. calciatori al 30.6.19 (*)

(*) all'importo disposto di € 31,00, relativo ai calciatori, si aggiungerà quello degli addebiti della Segreteria Federale e della L.N.D.

(*) Entro il 30 novembre 2019 sarà comunicato alle società l'importo da versare (entro il 16 dicembre 2019) a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2019.

(**) Per le società nuove affiliate 2019/2020, per il solo anno di nuova affiliazione, va aggiunta la relativa tassa di € 65,00, mentre l'acconto da versare per i costi assicurativi è di € 400,00.

IL CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

Il versamento della predetta somma, con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo, dovrà essere effettuato mediante assegno circolare non trasferibile intestato a: L.N.D. – COMITATO REGIONALE CAMPANIA.

c) TERMINI ISCRIZIONI

1. LE DOMANDE DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE FEMMINILE UNDER 19 2019/2020, formalizzate con la procedura on-line ed attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, A PENA DI DECADENZA, CORREDATE DA TUTTA LA DOCUMENTAZIONE PRESCRITTA, INCLUSO IL RELATIVO VERSAMENTO, ENTRO LE ORE 18.00 DI GIOVEDÌ 3 OTTOBRE 2019 (TERMINE ORDINATORIO). LE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO FORMALIZZATO LA DOMANDA DI ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI CALCIO A CINQUE UNDER 19, UTILIZZANDO SEMPRE LA PROCEDURA DI DEMATERIALIZZAZIONE, ENTRO GLI INDICATI ORARIO E DATA, NON POTRANNO ESSERE AMMESSE AL CAMPIONATO MEDESIMO.

2 IL C.R. CAMPANIA PROCEDERÀ ALLA VERIFICA DELLE DOMANDE DI ISCRIZIONE E DELLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE. ALLE SOCIETÀ, CHE NON AVRANNO ADEMPIUTO, ENTRO IL TERMINE ORDINATORIO DI CUI AL PRECEDENTE N. 1, A TUTTE LE PRESCRIZIONI, IL C.R. CAMPANIA COMUNICHERÀ, AI RECAPITI UFFICIALI DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA DELLE SOCIETÀ MEDESIME, LE PRESCRIZIONI NON ADEMPIUTE, CHE DOVRANNO ESSERE ESEGUITE, SENZA ALCUNA POSSIBILITÀ DI ULTERIORE RINVIO E CON TUTTE LE EVENTUALI CONSEGUENZE, PREVISTE DALLA VIGENTE NORMATIVA IN ORDINE ALLA MANCATA ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA, ENTRO UN TERMINE, CHE SARÀ PUBBLICATO SU UN SUCCESSIVO COMUNICATO UFFICIALE.

d) LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ

Alle gare del Campionato di Calcio a Cinque Femminile Juniores (o Under 19) possono partecipare tutte le calciatrici che **siano nate dal 1° GENNAIO 2001 IN POI** e che comunque abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, nel rispetto delle condizioni previste dagli art. 31, 32, 33 e 34, N.O.I.F.

L'inosservanza delle predette disposizioni, relative all'impiego dei calciatori "giovani", comporterà l'applicazione della sanzione della perdita della gara prevista dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva.

Al Campionato Regionale di Calcio a 5 Under 19 Femminile è consentita la partecipazione di DUE calciatrici "fuori quota", nate dal 1° GENNAIO 2000 IN POI.

e) SQUADRE "RISERVE" – LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI ALLE GARE

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, N.O.I.F., le società partecipanti con più squadre a Campionati diversi (fra i quali, anche al Campionato di Calcio a 5 Femminile Juniores) possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore (ad esempio, nelle gare delle squadre "riserve" del Campionato di Calcio a 5 Femminile Juniores), i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate da ognuno di essi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Si rende noto che, **a decorrere dal 1° luglio 2020** (ovvero dalla prossima Stagione Sportiva 2020/2021), **tutte le Società della L.N.D. dovranno dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata** in base a quanto stabilito nella Norma Transitoria del vigente Codice di Giustizia Sportiva, segnatamente art. 142, comma 3.

Il C.R. Campania, senza voler entrare nel campo delle autonomie decisionali di ogni società, invita le società a fornirsi già dalla corrente stagione sportiva di un **indirizzo di posta elettronica certificata**.

TERMINI DI ISCRIZIONE

Si riepilogano di seguito, i termini ultimi per la presentazione delle relative domande (l'orario di scadenza è fissato, alle ore 18.00 del rispettivo giorno):

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE C1	25 LUGLIO 2019
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE C2	25 LUGLIO 2019
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE D	26 SETTEMBRE 2019
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE C1 FEMMINILE	25 LUGLIO 2019
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE C2 FEMMINILE	26 SETTEMBRE 2019
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – UNDER 21	26 SETTEMBRE 2019
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – UNDER 19 D'ELITE	5 SETTEMBRE 2019
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – UNDER 19	26 SETTEMBRE 2019
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – UNDER 19 FEMMINILE	3 OTTOBRE 2019

RICHIESTE DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE **ALLA CATEGORIA SUPERIORE**

Si riepilogano di seguito, i termini ultimi per la presentazione delle relative domande (l'orario di scadenza è fissato, alle ore 18.00 del rispettivo giorno):

CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE C1	25 LUGLIO 2019
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE C2	25 LUGLIO 2019
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – SERIE C1 FEMMINILE	22 LUGLIO 2019
CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 – UNDER 19 D'ELITE	5 SETTEMBRE 2019

Alla data indicata scade il termine sia per la presentazione delle domande di ammissione / riammissione alla categoria superiore (come dai criteri e modalità, di cui a questo Comunicato Ufficiale), sia per quelle di iscrizione al medesimo Campionato.

INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLE COPPE

Si riepilogano di seguito le date di inizio dei Campionati di Calcio a Cinque organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2018/2019:

CALCIO A 5 SERIE C1	7 SETTEMBRE 2019
CALCIO A 5 SERIE C2	5 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 SERIE D	26 – 27 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 UNDER 21	26 – 27 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 UNDER 19 D'ELITE	5 – 6 OTTOBRE 2019
CALCIO A 5 UNDER 19	19 – 20 OTTOBRE 2019
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 SERIE C1	<i>Final Eight</i> il 3/4/6 gennaio 2020
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5 SERIE C2	15 SETTEMBRE 2019
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	5 – 6 OTTOBRE 2019

COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 U19 D'ELITE, COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 UNDER 19, CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1, CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2, CALCIO A 5 UNDER 19 FEMMINILE, COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE C1, COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMMINILE C2, COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 U19 FEMMINILE

DATA DA INDICARE

GIORNI DI DISPUTA DELLE GARE

Campionati Regionali di Serie C1	SABATO;
Campionati Regionali di Serie C2	SABATO e VENERDI
Campionato di Serie D:	VENERDI, SABATO, DOMENICA e LUNEDÌ
Campionato UNDER 21:	DOMENICA, LUNEDÌ e MARTEDÌ
Campionato UNDER 19 d'Élite:	DOMENICA, LUNEDÌ e MARTEDÌ
Campionato UNDER 19	DOMENICA, LUNEDÌ e MARTEDÌ
Campionati Regionali Femminile Serie C1	SABATO e DOMENICA
Campionati Regionali Femminile Serie C2	SABATO e DOMENICA
Campionato UNDER 19 Femminile	DOMENICA, LUNEDÌ e MARTEDÌ

ORARI DI GARA CONSENTITI

Campionato Serie C1:	SABATO ORE 15.00 – 20.00
Campionato Serie C2:	SABATO ORE 15.00 – 20.00 VENERDÌ ORE 20.00 – 21.00
Campionato Serie D:	SABATO dalle ore 15.00 alle ore 20.00 DOMENICA dalle ore 10.00 alle ore 20.00 LUNEDÌ e VENERDÌ dalle ore 20.00 alle ore 21.00
Campionato Under 21, Under 19 Élite, Under 19	DOMENICA dalle ore 10.00 alle ore 20.00 LUNEDÌ e VENERDÌ dalle ore 18 alle ore 21,00
Campionato di Calcio a 5 Femminile Serie C1 e C2:	SABATO dalle ore 15.00 alle ore 20.00 DOMENICA dalle ore 10,00 alle ore 20,00
Campionati di Calcio a 5 Femminile under 19	DOMENICA dalle ore 10,00 alle ore 20,00 LUNEDÌ e VENERDÌ dalle ore 18 alle ore 21,00

Non sono ammessi orari intermedi alla mezz'ora (es. 15.10 oppure 16.40, ecc.)

Per le gare in calendario su un campo isolano, o con società isolana ospitata, l'orario d'inizio massimo consentito è alle ore 17.00, salvo accordo scritto tra le società, per la richiesta di un orario diverso.

CONCOMITANZE GARE SULLO STESSO CAMPO

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

Calcio a Cinque

- Campionato Nazionale Serie A;
- Campionato Nazionale Serie A/2;
- Campionato Nazionale Serie B;
- Campionato Nazionale Serie A Femminile;
- Campionato Nazionale Serie A2 Femminile;
- Campionato Nazionale Under 19;

- Campionato Regionale Serie C/1 Maschile;
- Campionato Regionale Serie C/2 Maschile;

- Campionato Regionale Serie C Femminile;

- Campionato Provinciale Serie D Maschile;
- Campionato Provinciale Serie D Femminile;

- Campionato Regionale Under 21 Maschile;
- Campionato Regionale Under 21 Femminile;

- Campionato Regionale Under 19 Calcio a 5 Maschile;
- Campionato Regionale Under 19 Calcio a 5 Femminile.

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA CAMPIONATI DI CALCIO A 5: SERIE D – FEMMINILE C2 – UNDER 21 E UNDER 19

CONTEMPORANEITÀ DELLE ULTIME DUE GIORNATE DI GARA

Avvalendosi della facoltà concessa dalla Lega Nazionale Dilettanti, il C.R. Campania ha stabilito, ai fini del massimo rispetto possibile della regolarità dei singoli Campionati, nonché per la finalità di prevenzione di potenziali incidenti, che le gare delle ultime due giornate dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque Serie D, Calcio a Cinque Femminile Serie C2, Calcio a Cinque Under 21, Calcio a Cinque Under 19 Elite e Calcio a Cinque Under 19 si disputino in **contemporaneità di orario**, anche per la stagione sportiva 2019/2020, come segue:

CALCIO A 5 SERIE D:	SABATO ORE 15.00;
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2:	DOMENICA ORE 11.00;
CALCIO A 5 UNDER 21:	LUNEDÌ ORE 20.00;
CALCIO A 5 UNDER 19 ELITE:	DOMENICA ORE 11.00;
CALCIO A 5 UNDER 19:	LUNEDÌ ORE 20.00.

RECUPERO DELLE GARE

PER LE GARE INTERROTTE SARÀ DISPOSTA LA PROSECUZIONE DEI SOLI MINUTI NON GIOCATI

Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, nel rispetto della nuova normativa vigente, sarà disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La data del recupero è stabilita con decisione inappellabile di questo Comitato e pubblicata sul Comunicato Ufficiale. In via ordinaria, il C.R. Campania ha disposto, anche per la stagione sportiva 2019/2020, che il recupero delle gare sia effettuato il DECIMO GIORNO successivo a quello della gara da recuperare, con le seguenti eccezioni obbligate:

- casi in cui il referto arbitrale non sia pervenuto;
- casi di forza maggiore;
- esigenza organizzativa di abbreviazione del termine (ad esempio, nel periodo della contemporaneità).

Nell'ipotesi di concomitanza di due o più gare di recupero della stessa società, la priorità sarà stabilita nel rispetto dei criteri, di cui al paragrafo "Concomitanze gare sullo stesso campo", pubblicato sul presente C.U., nonché dalle esigenze organizzative, nell'ordine di seguito indicato:

- 1) Coppa Italia o Coppa Campania di Calcio a Cinque (per rispettare la sequenza dei turni);
- 2) Campionati agonistici, nell'ordine del richiamato paragrafo.

Le gare di recupero del o dei Campionati non prioritari saranno rinviate, d'ufficio, alla settimana successiva, o comunque alla prima settimana utile, previa pubblicazione del rinvio sul Comunicato Ufficiale che precede la data del recupero da rinviare.

Il recupero delle gare, necessitato da delibera del Giudice Sportivo Territoriale, sarà disposto per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione del G.S.T., o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

Nell'ipotesi di richiesta, da parte di una delle due società interessate al recupero, di differimento di esso, in ragione di ricorso alla Corte Sportiva di Appello Territoriale, sarà attesa la decisione Corte Sportiva di Appello medesima, ma non quella eventuale di altri Organi di Giustizia Sportiva, per evidenti motivi di tempestività.

Il recupero sarà definitivamente disposto, senza possibilità di ulteriori rinvii, per il mercoledì successivo alla pubblicazione, sul Comunicato Ufficiale, della decisione della Corte Sportiva di Appello Territoriale, o per un giorno festivo utile, nei sette giorni dalla pubblicazione della relativa delibera sul C.U.

VARIAZIONI CAMPI ED ORARI

NULLITÀ DELLE RICHIESTE DI INVERSIONE DI CAMPO

Le richieste di cui in epigrafe **dovranno pervenire a questo Comitato almeno cinque giorni prima della gara stabilita. Le richieste, debitamente motivate e documentate, dovranno essere redatte su carta intestata della società, timbrate e firmate dal Presidente.**

Le richieste non documentate, o inoltrate a mezzo telegramma, non saranno prese in considerazione, ferma restando, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento della L.N.D., la facoltà del Comitato di accogliere o meno le richieste medesime. In considerazione del carattere d'urgenza della comunicazione, l'unico sistema di trasmissione consentito è quello del telefax, con l'indicazione sia del numero di telefax di trasmissione, sia di un recapito telefonico di immediato ed agevole collegamento, per eventuale riscontro. La società deve peraltro accertarsi, anche a mezzo telefono, dell'avvenuta ricezione della relativa comunicazione. Per evidenti motivi organizzativi e nel rispetto degli interessi sportivi delle società controparti, si rivolge invito ad evitare, nei limiti del possibile, qualsiasi variazione di giorno, o di orario, o di campo di gioco.

In ragione della frequenza e della rilevanza temporale dei ritardi di recapito, anche relative alle comunicazioni telegrafiche (che in ogni caso rivestono carattere di segnalazione facoltativa), nonché tenuto conto della straordinaria, capillare diffusione della telefonia mobile, il C.R. Campania – fermo restando, ovviamente, l'obbligo delle società di prendere visione, fin dalla data della sua pubblicazione, del Comunicato Ufficiale – ha disposto quanto segue:

- con particolare riferimento alle situazioni di particolare urgenza, anche in considerazione della penuria dei campi sportivi e della loro tutt'altro che rara indisponibilità sopravvenuta, che ogni variazione, di qualsiasi genere (di campo, di giorno di disputa, di orario della gara), *a maggior ragione se modificativa di quanto pubblicato sul Comunicato Ufficiale*, sia comunicata alle due società interessate a mezzo fonogramma, precedentemente predisposto e protocollato e che sarà dettato telefonicamente dal servizio centralino dei Comitato, ad uno dei numeri dei recapiti telefonici indicati dalla società nella modulistica ufficiale, di cui all'iscrizione al Campionato della prima squadra (quello della sede, del Presidente, del Segretario e così via);
- che il fonogramma in parola abbia valore di comunicazione ufficiale. Il Dirigente di società contattato telefonicamente – ad evitare possibili disguidi, o malintesi – sarà comunque invitato (nonché ne avrà il diritto) a trascrivere il testo dettatogli ed a ripeterlo, in sequenza immediata.

Di conseguenza, si invitano le società ad indicare – nella documentazione per l'iscrizione al Campionato di competenza (con eventuali, successivi e tempestivi aggiornamenti), anche ad evitare precise responsabilità che graverebbero sulla società medesima – recapiti telefonici agevolmente contattabili dal Comitato.

Al fine della tutela della regolarità dell'attività sportiva, non sono consentite, per alcun motivo, inversioni di campo. Eventuali richieste in tal senso saranno nulle e, di conseguenza, non saranno neppure esaminate.

Non saranno ratificate richieste di variazioni, né delle gare di prima squadra, né delle gare del Campionato Regionale Under 19 o Femminile, che possano comportare una contemporaneità (delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile di una delle due società controparti), non prevista dai rispettivi calendari.

Nell'ipotesi di contemporaneità delle gare di prima squadra e del richiamato Campionato giovanile (Under 19 o femminile) di una delle due società controparti, il C.R. Campania ha disposto, nel rispetto dell'art. 30, comma 2, del Regolamento della L.N.D., che la gara del Campionato Under 19 sia spostata d'ufficio al lunedì (o al martedì nell'ipotesi che il campo sportivo fosse già impegnato il lunedì da gara ufficiale).

Per il Campionato Regionale under 19, fermi restando il calendario ufficiale delle gare ed il giorno di mercoledì per la disputa delle gare di recupero, non saranno ratificate richieste di spostamento di gare, che comportino la riduzione a due giorni del periodo di intervallo.

TEMPO DI ATTESA

Il tempo di attesa, così come anche per le gare dei Campionati di Calcio a Cinque che si svolgono in ambito Regionale e Provinciale è **pari alla durata di un tempo di gara**, trascorsi i quali l'arbitro non darà luogo all'inizio della gara stessa.

La squadra inadempiente verrà considerata, a tutti gli effetti disciplinari, come rinunciataria, incorrendo nelle sanzioni previste per la rinuncia (perdita della gara, un punto di penalizzazione, ammenda).

La squadra che ritarderà l'orario di inizio della gara incorrerà nelle sanzioni disciplinari (ammende) per ritardata presentazione in campo.

SQUALIFICHE CAMPI DI GIOCO – GARE IN CAMPO NEUTRO

In caso di squalifica del campo di gioco, con conseguenziale disputa di gara interna in campo neutro, la società ospitante è tenuta a prendere contatto con l'Ente Gestore del campo designato da questo Comitato ed a corrispondere a tutti gli adempimenti preliminari (ad esempio, richiesta di servizio di Ordine Pubblico).

ORDINE PUBBLICO

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 62, N.O.I.F., in materia di Ordine Pubblico:

“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata.

L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. **L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.**

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia Calcio a Cinque fase nazionale; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del per l'ammissione al Campionato Nazionale di Serie B, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che si svolgono in ambito regionale), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

MESSAGGIO ANTI-VIOLENZA

(“Responsabilità della società per la prevenzione di fatti violenti”):

"Prima dell'inizio di ogni gara, le società sono tenute ad avvertire il pubblico delle sanzioni previste a carico della società in conseguenza del comportamento da parte dei sostenitori di fatti violenti, anche se commessi fuori dello stadio". Ad evitare le sanzioni previste per l'omissione di tale avviso, le società provvederanno alla lettura e diffusione del messaggio anti-violenza, con mezzo idoneo, prima dell'inizio di ogni gara ufficiale.

CAMPI SPORTIVI – AUTORIZZAZIONI PROVVISORIE

Restano fermi, ovviamente, tutti i vincoli e divieti, di cui alle norme e disposizioni in materia.

Il divieto assoluto, come innanzi specificato, non investe le società autorizzate, anche in via provvisoria, come dalle relative pubblicazioni sui Comunicati Ufficiali delle precedenti stagioni sportive.

Per le società che, nelle precedenti stagioni sportive hanno disputato, in forza di autorizzazione provvisoria, gare su campo di comune non coincidente con quello della sede sociale, è stato altresì stabilito, per la stagione sportiva 2019/2020, che non sarà ratificata alcuna richiesta di disputa di gare su altro campo di comune diverso da quello già in precedenza autorizzato in via provvisoria.

È fatta salva esclusivamente l'ipotesi del ripristino della situazione di coincidenza del Comune della sede federale con quello del campo di giuoco.

Peraltro, tenuto conto dell'attività prevalentemente promozionale e di base dei Campionati, Regionale di Seconda Categoria, Provinciali di Terza Categoria, di Terza Categoria Under 19 e Provinciali di Calcio a Cinque, e di Calcio Femminile ad undici, nonché in analogia ai Criteri di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Seconda Categoria, il Consiglio Direttivo si riserva, esclusivamente per le attività richiamate in questo capoverso, una valutazione riferita al singolo caso, con possibilità di eventuale deroga, in via eccezionale.

Allo scopo di assicurare uno svolgimento sempre più tranquillo e regolare delle gare dei Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., è stato disposto che per le iscrizioni ai Campionati di Eccellenza e Promozione, relative anche alla corrente stagione sportiva, sarà obbligatorio presentare la disponibilità di un campo sportivo che abbia ottenuto, oltre che l'omologazione rilasciata da questo C.R., il parere della Commissione di Vigilanza, provinciale o comunale (D.P.R. 311/2001), per il successivo rilascio della licenza ex art. 80 T.U.L.P.S.

Per tutti i Campionati le società dovranno allegare alla disponibilità del campo sportivo:

- **DICHIARAZIONE DEL TITOLARE DELL'IMPIANTO**, di cui all'art. 20 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza non superiore a cento spettatori;
- **LICENZA DI AGIBILITÀ** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori;
- **attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità**, rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario.

Con decorrenza dalla data odierna, la medesima documentazione sarà condizione necessaria per l'iscrizione a tutti gli altri Campionati.

CAMPIONATI 2019/2020 – CAMPI (E GARE) A PORTE CHIUSE

(Circolare n. 3 della L.N.D., del 1° luglio 2019, allegata al presente Comunicato Ufficiale)

Allo scopo di evitare problematiche dovute alla presenza nello stadio di persone non autorizzate, anche sotto il profilo della responsabilità, in specie a seguito di eventuali ordinanze degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico, in occasione della disputa di **gare A PORTE CHIUSE** (in assenza di pubblico) dei Campionati 2019/2020 è **consentita esclusivamente la presenza delle persone autorizzate.**

Al riguardo, in analogia a quanto disposto dal C.R. Campania nelle precedenti stagioni sportive, la Lega Nazionale Dilettanti, con la Circolare n. 3 del 1° luglio 2018 (che si allega al presente Comunicato Ufficiale), ha regolamentato la materia, disponendo che, in occasione della disputa di gare a porte chiuse (in assenza di pubblico) dei Campionati 2019/2020 il numero delle persone ammesse all'interno dello stadio, comprensivo di Dirigenti, tecnici e calciatori, non potrà superare il limite massimo di VENTICINQUE unità (per il Calcio a Cinque).

Saranno, altresì, ammessi all'interno dell'impianto sportivo:

1) i possessori di tessera C.O.N.I. o F.I.G.C., nell'adempimento di specifiche funzioni ad essi affidate; 2) i giornalisti in possesso di regolare tessera d'iscrizione all'Albo o a pubblicitari che abbiano inoltrato formale richiesta scritta su carta intestata firmata dal Legale Rappresentante della testata o dell'emittente radio televisiva presso la quale prestano la propria opera, secondo le norme vigenti; 3) operatori radio – televisivi che risultino dipendenti di emittenti debitamente autorizzate dai Comitati o dalle Divisioni; 4) personale appartenente alle Forze dell'Ordine in possesso di regolare tesserino di Agente/Ufficiale di P.S. o P.G., anche se non in servizio o in divisa.

Le biglietterie dello stadio ove si disputino gare a porte chiuse debbono rimanere rigorosamente chiuse e non può essere messo in vendita alcun tipo di tagliando d'ingresso.

Le società oggetto del provvedimento restrittivo, o che si trovino in condizione di dover disputare la gara a porte chiuse (in assenza di pubblico) debbono dare tempestiva comunicazione:

- alle Forze dell'Ordine del Comune ove si disputa la gara;
- al sig. Prefetto ed al sig. Questore competenti del territorio ove è ubicato l'impianto sportivo;
- all'Ufficio S.I.A.E. di zona.

In caso di mancato rispetto della prescrizione di disputa della gara a porte chiuse l'arbitro non avrà facoltà di dare inizio alla gara medesima, con le conseguenziali sanzioni a carico della/e società inadempiente/i.

PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO – ART. 66 N.O.I.F.

Per le gare organizzate **in ambito nazionale** sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico responsabile sanitario della Società;
- e) i calciatori di riserva;
- f) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara

La presenza nel recinto di gioco del medico sociale della squadra ospitante è obbligatoria; la violazione di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di sanzioni disciplinari a carico della Società.

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi, i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F.

Il dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società. Relativamente agli allenatori abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso) valgono le seguenti disposizioni:

- a) il nominativo dell'allenatore deve essere indicato nell'apposito spazio nell'elenco di gara;
- b) nello spazio "tessera personale F.I.G.C." deve essere indicata la dizione R.E.T.;
- c) dovrà essere esibita all'arbitro l'autorizzazione all'ingresso in campo rilasciata dal Comitato Regionale competente, nelle more dell'emissione della Tessera Federale per la Stagione Sportiva corrente, unitamente a un documento attestante l'identità personale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente ufficiale".

Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società. Va da sé che il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66, delle N.O.I.F.. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66, delle N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

TENUTA DI GIUOCO DEI CALCIATORI

Qualora i giocatori indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia.

La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare del Campionato di Calcio a 5 maschile di Serie A, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2018 - 2019, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

TUTELA ASSICURATIVA TESSERATI L.N.D.

In ordine alla Tutela assicurativa di tesserati e dirigenti L.N.D. (polizza assicurativa stipulata tra la Lega Nazionale Dilettanti – F.I.G.C. e la GENERALI – ITALIA S.p.A.) relativa alla corrente stagione sportiva 2019/2020, in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1/LND del C.R. Campania, è pubblicato il C.U. n. 8 del 1° luglio della L.N.D., sul quale sono illustrate le modalità di denuncia e gestione dei sinistri.

IDENTIFICAZIONE DEI CALCIATORI

L'identificazione dei calciatori può avvenire:

- mediante una tessera plastificata munita di foto (o attestazione sostitutiva), rilasciata dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
 - attraverso la conoscenza personale da parte dell'arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLE GARE

ESCLUSIONE DAL CAMPIONATO ALLA SECONDA RINUNCIA

Si trascrivono, di seguito, le disposizioni di cui all'art. 53 delle N.O.I.F., nella sua nuova formulazione pubblicata sul C.U. n. 42/A della F.I.G.C. il 30 gennaio 2019):

1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Abrogato
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.
- 5 bis. **LE SOCIETÀ DILETTANTISTICHE CHE, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, NON DISPUTINO DUE GARE, ai sensi del regolamento della LND, SONO ESCLUSE DAL CAMPIONATO STESSO.**
6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.

9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.

10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

ART. 55 – N.O.I.F.

MANCATA PARTECIPAZIONE ALLA GARA PER CAUSA DI FORZA MAGGIORE

1- Invariato

2- **La declaratoria della sussistenza della causa di forza maggiore compete al Giudice Sportivo Territoriale in prima istanza ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale in seconda ed ULTIMA istanza.**

Il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale ed alla Corte Sportiva di Appello Territoriale è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dagli artt. del Codice di Giustizia Sportiva.

N.B.: Il ricorso alla **Corte Sportiva di Appello Nazionale** in ordine alla richiesta di riconoscimento della causa di forza maggiore **non è ammesso.**

FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE

Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla L.N.D. verranno compilate in base all'art. 51 – N.O.I.F. In particolare, si richiama il dettato del comma 2: "La classifica è stabilita per punteggio, con attribuzione di **TRE PUNTI** per la gara vinta, di **UN PUNTO** per la gara pareggiata. Per la gara perduta non vengono attribuiti punti".

Per le ipotesi di società classificatesi a parità di punteggio, sia per le posizioni utili alla promozione alla categoria superiore, sia per quelle che comportano la retrocessione alla categoria inferiore, si rimanda al testo integrale dell'art. 51 N.O.I.F.

ATTIVITÀ GIOVANILE PERIFERICA

Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. sono affidate le procedure amministrative di tesseramento, nonché quelle di affiliazione e di iscrizione, da attuarsi attraverso il cosiddetto "sportello unico". Ai Comitati Regionali ed alle altre articolazioni periferiche della L.N.D. è affidata l'organizzazione dell'attività giovanile a livello periferico.

Le società dei Campionati di Calcio a 5 sono inviate a partecipare con una propria squadra ai Campionati Giovanili di Calcio a 5, con particolare riferimento ai Campionati under 17 e under 15.

COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

Anche per il 2019/2020, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento hanno comportato l'aumento del corrispondente versamento in conto spese, all'atto dell'iscrizione delle società al rispettivo Campionato di competenza 2019/2020. Il C.R. Campania, senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottopone all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero.

Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli (dal 1° al 15 luglio 2019 – ore 19.00).

DURATA DEL VINCOLO DEI CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.

Si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dall'art. 32 bis delle N.O.I.F.: **“I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti *over 25* – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale”.**

In via esplicita: per i calciatori *over 25*, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, *per ogni anno sportivo*, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.

ELENCO POST-GARA DEI CALCIATORI SOSTITUITI-AMMONITI-ESPULSI

Come per le scorse stagioni sportive, al termine di ogni gara l'arbitro sottopone alla visione ed alla firma dei rispettivi dirigenti accompagnatori ufficiali delle due società in gara un modello (ripubblicato, in allegato sul presente C.U.), sul quale vengono elencati – a cura dell'arbitro stesso – i calciatori eventualmente sostituiti e/o ammoniti e/o espulsi nel corso della gara medesima, nonché provvede all'indicazione dell'effettuata (o dell'omessa) consegna all'arbitro della domanda di servizio di Ordine Pubblico.

Il dirigente accompagnatore ufficiale di ogni singola società ha il **diritto – dovere di chiedere copia del modello** all'arbitro, ovviamente dopo un ragionevole intervallo dal termine della gara e dopo averne preso visione ed averlo, a sua volta, sottoscritto.

Il modello in argomento è finalizzato ad evitare gli inconvenienti degli anni sportivi scorsi (errori nelle indicazioni delle ammonizioni e/o delle espulsioni, con conseguenziale convocazione a chiarimento dell'arbitro e pubblicazione dei Comunicati Ufficiali di rettifica).

L'elenco in argomento, pur di rilevante valore pratico, è tuttavia meramente indicativo. Documenti ufficiali restano, invero, ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva, i rapporti dell'arbitro e degli eventuali assistenti federali dell'arbitro e Commissario di Campo.

Si raccomanda alle società, nell'interesse della regolarità e serenità dell'attività agonistica, di fornire agli arbitri la massima collaborazione, nei termini di assoluta lealtà e correttezza.

Le richieste di revoca di "ammende per assenza F.P." saranno nulle nell'ipotesi che il modello post-gara, regolarmente controfirmato dal dirigente della società che presenti la richiesta di revoca, indichi la mancata consegna all'arbitro, prima dell'inizio della gara, della domanda di F.P., specificamente finalizzata alla gara di riferimento.

Le società sono invitate, nel loro interesse sportivo, a munirsi prima di ogni gara di copia del presente paragrafo, da esibire all'arbitro, nonché di almeno quattro copie, corredate da carta copiativa, del modello in argomento, per l'ipotesi che l'arbitro ne sia sprovvisto.

RICHIESTE DI RETTIFICA COMUNICATO UFFICIALE

La rettifica di un provvedimento disciplinare necessita, per la sua formalizzazione, oltre all'ovvio presupposto della sua effettiva erroneità:

- dell'immediata convocazione del Giudice Sportivo Territoriale presso il C.R. Campania;
- dell'immediato reperimento dell'arbitro della gara di riferimento ed eventualmente degli assistenti federali e/o del Commissario di Campo;
- della pubblicazione sul Sito Internet ed affissione all'albo del C.R. Campania di apposito Comunicato Ufficiale;
- della tempestiva comunicazione dell'eventuale rettifica sia alla società che ne abbia presentato la richiesta, sia alla società antagonista nella gara ufficiale, del Campionato di riferimento, immediatamente successiva.

Tanto premesso, il C.R. Campania ha disposto quanto segue:

- per i casi di omonimia tra calciatori tesserati a favore della stessa società, evidenziare tassativamente la circostanza facendo seguire il cognome ed il nome del calciatore dalla ripetuta indicazione della sua data di nascita, anche nell'ipotesi che nella specifica distinta di gara sia indicato un solo calciatore, tra quelli omonimi. Ad esempio:

*14/12/1972 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:
nato il 14/12/1972;*

*25/06/1969 – RIVA Luigi – aggiungere, di seguito, nella casella del cognome e nome:
nato il 25/06/1969;*

- le eventuali richieste di rettifica saranno prese in esame esclusivamente a condizione che esse siano pervenute al C.R. Campania – anche a mezzo telefax – entro le ore 13.30 del giorno successivo alla pubblicazione del Comunicato Ufficiale di riferimento;
- per evidente impossibilità di diversa formalizzazione, la relativa comunicazione alla società antagonista nella gara ufficiale immediatamente successiva del Campionato di riferimento, sarà effettuata attraverso telegramma, o notifica a mano, o avviso telefonico (fonogramma registrato al protocollo del Comitato, dettato, previa espressa qualifica della persona che provvede alla trasmissione, ad uno dei recapiti telefonici indicati dalla società nel modello di censimento o nelle successive segnalazioni ufficiali), ferma restando la pubblicazione ed affissione all'albo del C.R. Campania dell'apposito Comunicato Ufficiale.

Si richiama l'attenzione delle società sul paragrafo "Elenco post-gara", pubblicato sul presente Comunicato Ufficiale.

MIGLIORE FORMAZIONE

Le società della L.N.D. sono tenute a schierare nelle gare di Campionato e di Coppa Italia Dilettanti la loro migliore formazione. *L'inosservanza di detta disposizione comporta per le società inadempienti l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva.*

ESECUZIONE DELLE SANZIONI

Si rimanda agli artt. 19, 20 e 21 del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva.

RECLAMI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Si richiama l'attenzione delle società sul Titolo VII "Disciplina sportiva, in ambito regionale della L.N.D. e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica" del Nuovo Codice di Giustizia Sportiva della Federazione Italiana Giuoco Calcio, approvato dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I., ai sensi dell'art. 7, comma 5, lett. l) dello Statuto C.O.N.I., con deliberazione n. 258 dell'11 giugno 2019, pertanto in vigore dal 12 giugno 2019.

Si sottolinea che, nel caso in cui i conti societari non abbiano la capienza per l'addebito della tassa reclamo, quest'ultima dovrà essere allegata al reclamo, pena l'improcedibilità dello stesso.

ASSISTENZA MEDICA

Si rammenta che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità. A seguito della proroga fino al 30 giugno 2017 del termine previsto per dotarsi di defibrillatori disposta dal Ministro della Salute, **le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati, per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.**

Per quanto concerne l'assistenza medica, le Società ospitanti che partecipano al Campionato Nazionale Serie D, ai Campionati Nazionali di Calcio Femminile ed ai Campionati Nazionali di Calcio a Cinque, hanno l'obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata.

L'inosservanza di tale obbligo, da parte delle Società dei Campionati Nazionali della L.N.D., deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un'ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale Juniores è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un'ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie D e del Campionato Nazionale di Serie A di Calcio Femminile è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore.

Alle Società ospitanti del Campionato Nazionale Serie A Maschile e Femminile di Calcio a Cinque è fatto, altresì, obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza con defibrillatore. L'inosservanza di tale obbligo deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di una sanzione pari a € 500,00.

Alle Società ospitanti dei Campionati regionali di Eccellenza è fatto obbligo di far presenziare in ogni gara un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata. In alternativa, alle Società ospitanti dei Campionati Regionali di Eccellenza è fatto obbligo di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza. L'inosservanza di uno di tali obblighi deve essere segnalata nel rapporto di gara ai fini della irrogazione di un'ammenda ai sensi del Codice di Giustizia Sportiva.

Alle Società che partecipano alle altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla predetta disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

DISPONIBILITÀ CAMPI DA GIOCO

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali. Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni, **è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla omologazione da parte di ogni singolo Comitato Regionale o dei Comitati Provinciali Autonomi di Trento e di Bolzano, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della normativa in tema di sicurezza, sia per quanto attiene l'agibilità.**

USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE

È autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale -comprese eventualmente anche quelle per l'attività di calcio a cinque -devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte della Lega Nazionale Dilettanti in base alla normativa all'uopo emanata dalla Lega stessa.

UFFICIO CAMPI SPORTIVI

L'Ufficio Campi Sportivi del C.R. Campania anche per la corrente stagione sportiva svolgerà la consueta funzione di supporto operativo per le società ed associazioni sportive, per i Comuni e per gli Enti del territorio regionale.

La composizione della Commissione Impianti Sportivi ed il suo funzionamento saranno pubblicati su un Comunicato Ufficiale di prossima pubblicazione.

PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito Federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi. **I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.** I Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data.

Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;
- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. **Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.**

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione.

TABELLA VALUTATIVA

Al fine di consentire l'applicazione di idonei criteri di valutazione per l'eventuale completamento degli organici dei Campionati 2019/2020 organizzati sia in ambito nazionale che regionale, saranno applicati, allo scopo di attribuire i punteggi per i cosiddetti "ripescaggi", i seguenti criteri:

- valore sportivo (meriti sportivi, comportamento disciplinare e partecipazione alle Assemblee);
- disponibilità di un impianto sportivo particolarmente idoneo;
- anzianità di affiliazione.

Saranno, in ogni caso, escluse dalla graduatoria di "ripescaggio" per il completamento degli Organici dei Campionati 2019/2020 le Società sanzionate per illecito sportivo nelle ultime tre stagioni sportive (2016/2017, 2017/2018, 2018/2019).

Ai sensi dell'art. 11, comma 4), lett. I), del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, i criteri sulle ammissioni alle categorie superiori delle Società non aventi diritto (cosiddetti "ripescaggi"), proposti dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dal Dipartimento Calcio Femminile della Lega per tutti i Campionati della L.N.D., sono demandati alla valutazione e alla ratifica della competente Commissione Tecnica della L.N.D., fatte salve le competenze in materia della F.I.G.C. e quanto previsto dall'art. 52, comma 10, delle N.O.I.F.

NUOVO REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche.

Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni.

Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

GARE AMICHEVOLI E TORNEI

Le disposizioni in argomento sono riportate sulla **Circolare n. 4, della L.N.D., del 1° luglio 2019**, pubblicata in allegato al Comunicato Ufficiale n. 1 della L.N.D..

ONERI RELATIVI AL TESSERAMENTO DI DIRIGENTI E CALCIATORI

La L.N.D. ha stabilito, per la Stagione Sportiva 2019/2020, gli importi relativi ai sottoelencati oneri di tesseramento:

- | | |
|---|---------------|
| - Tessera riconoscimento calciatori | € 3,00 |
| - Tessera riconoscimento Dirigenti (dirigenti indicati come accompagnatori ufficiali; dirigenti indicati come addetti agli ufficiali di gara; dirigenti che svolgono mansioni di assistenti di parte; dirigenti ammessi nel recinto di gioco al posto dell'Allenatore) | € 3,00 |

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 50 e 60, del R.A.C. della L.N.D., si specifica che le voci di spesa da recuperare dalle Associate al termine della Stagione Sportiva 2019/2020 devono essere preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo della L.N.D.

ASSICURAZIONE TESSERATI

Le disposizioni concernenti la copertura assicurativa dei calciatori e degli allenatori delle Società della L.N.D., nonché dei Dirigenti delle medesime Società, relativamente alla Stagione Sportiva 2019/2020, sono rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

ACCONTO SPESE E ORGANIZZAZIONE – ATTIVITÀ REGIONALE

Le società partecipanti ai Campionati Regionali della Lega Nazionale Dilettanti hanno l'obbligo di costituire un acconto spese e organizzazione, di importi stabiliti dai Comitati della L.N.D., secondo criteri di discrezionalità.

ASPETTI ECONOMICI, ONERI

E TASSE VARIE STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

TASSE PER RICORSI – TASSE DI TESSERAMENTI – STAMPATI FEDERALI

Gli importi attualmente in vigore relativi alle **tasse per i ricorsi agli Organi della Giustizia Sportiva (oggi denominate Contributo per l'accesso alla giustizia sportiva)**, sono riportati sul **Comunicato Ufficiale n. 162/A del 27 giugno della F.I.G.C.**, pubblicato in allegato al C.U. n. 141 del 28 giugno di questo C.R.

Per quanto attiene alle tasse di tesseramento ed agli oneri per gli stampati federali, saranno resi noti dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio con proprio Comunicato Ufficiale.

RICHIESTE COMMISSARI DI CAMPO

Commissario di Campo

€ 100,00

La società che chieda la designazione di Commissario di Campo dovrà far pervenire al C.R. Campania la relativa istanza entro il termine del SETTIMO giorno, che precede la gara di riferimento.

Ognuna delle richieste, come sopra specificate, dovrà essere corredata da assegno circolare, del relativo importo, come indicato nel prospetto in questo paragrafo, intestato come segue: "L.N.D. COMITATO REGIONALE CAMPANIA", da versare direttamente presso l'ufficio Contabilità del C.R. Campania.

In alternativa, la società potrà formalizzare la richiesta mediante vaglia telegrafico, da trasmettere entro l'indicato termine del settimo giorno precedente, dell'importo corrispondente, con esatta indicazione della relativa causale (ad esempio: "Commissario di Campo gara X - Y del ...").

AMMENZE

Poiché il Consiglio Federale della F.I.G.C., a suo tempo, ha abolito i limiti entro i quali potevano essere inflitte ammende a carico delle società, i Giudici Sportivi Territoriali potranno applicare tali ammende a loro discrezione. **Esse devono essere versate entro il settimo giorno dalla data di pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale. Per le ammende non versate entro tale termine, il C.R. Campania potrà disporre l'esazione coattiva, con l'aggravio delle relative spese, nella misura del dieci per cento.**

AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre alle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal C.G.S., anche le ammende, come di seguito:

– **Campionati di Calcio a Cinque (Regionale e Provinciale)**

1ª rinuncia

€ 200,00

Le sanzioni pecuniarie, così come sopra distinte per i vari Campionati, saranno applicate in misura doppia se le rinunce alla disputa di gare si verificheranno quando manchino tre gare, o meno, alla conclusione dei Campionati. Saranno, altresì, applicate in misura quadrupla, qualora la rinuncia si verifichi nelle fasi successive ai Campionati stessi.

I Comitati e le Divisioni fissano con apposito Comunicato Ufficiale le ammende relative alla rinuncia (prima rinuncia) a gare della Coppa Italia Dilettanti – fase regionale.

SPONSORIZZAZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEI MARCHI

Si fa riferimento all'art. 52, del Regolamento della L.N.D.

SPESE ISTITUZIONALI – ORGANIZZATIVE – AMMINISTRATIVE – GESTIONALI

Al termine della stagione sportiva **2019/2020**, la Lega Nazionale Dilettanti addebiterà a ciascuna Società associata, attraverso l'estratto conto presso la F.I.G.C., l'importo di €. 50,00 a titolo di spese istituzionali, organizzative, amministrative e gestionali, nonché l'importo di € 1,50 a tesserato per spese di gestione e funzionamento.

Di seguito, si enunciano i Criteri di ammissione / riammissione ai Campionati di Categoria superiore, in ordine ai Campionati di Calcio a Cinque 2019/2020:

CRITERI DI AMMISSIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 E SERIE C2, SERIE C1 FEMMINILE E UNDER 19 ELITE – STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

PERIODO DI RIFERIMENTO: stagioni sportive 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 – 2018/2019

CRITERI DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE AI CAMPIONATI DI CATEGORIA SUPERIORE DI CALCIO A CINQUE DELLA STAGIONE SPORTIVA 2019/2020

PREMESSA

Si ripubblicano integralmente, di seguito, i *Criteri* per l'ammissione, o riammissione, alla Categoria superiore 2019/2020, in ordine ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque – Serie C1, Serie C2, Calcio a Cinque Femminile Serie C1 Calcio a Cinque Under 19 d'élite.

I *Criteri* di ammissione / riammissione, nell'ambito del C.R. Campania, sono entrati in vigore nella stagione sportiva 1993/'94 e sono quindi stati rispettati, con coerente costanza, senza soluzione di continuità.

Ai fini della *certezza del diritto sportivo*, essi sono assolutamente conformi a quelli già in vigore per le precedenti ventitre stagioni sportive, fatti salvi gli aggiornamenti evolutivi, determinati o dalla volontà dei Delegati delle società in occasione delle Assemblee Regionali (esempi: l'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali alle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina*; i criteri e le modalità, di cui all'istituzione, in ordine ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque – Serie C1, Calcio a Cinque – Serie C2, Calcio a Cinque Femminile – Serie C1 E Calcio a Cinque Under 19 d'élite, delle fasi dei *Play-off* e dei *Play-out*), oppure dalla necessità di corrispondere ad inderogabili esigenze, nel frattempo intervenute. In quest'ultima ipotesi, gli aggiornamenti dei *Criteri* sono stati doverosamente preannunciati (e lo saranno in futuro) con congruo ed adeguato anticipo: annuale, se sufficiente; quadriennale, se necessario; in taluni casi, più che quadriennale.

D'altro canto, la richiamata *certezza del diritto sportivo* individua la sua esplicazione concreta nella circostanza che le società di questo Comitato hanno certamente programmato la propria attività, di anno sportivo in anno sportivo, tenendo conto dei *Criteri* in argomento, peraltro ripetutamente pubblicati sul Comunicato Ufficiale di questo C.R.

Di conseguenza, il C.R. Campania – L.N.D. ha deliberato di confermare, nella sostanza e nelle linee generali, in ordine ai *Criteri* in parola: il **periodo temporale** (quadriennale) di riferimento; i **criteri di valutazione** (compresi quelli che concernono le società che abbiano proceduto a fusione, o a scissione, e non escluso il principio di priorità assoluta, a favore delle società eventualmente retrocesse *in eccedenza*); i **punteggi** (con ogni relativo *bonus*): per le classifiche dell'attività agonistica; per la *Coppa Disciplina*; per l'attività giovanile; per la partecipazione ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*; per gli anni d'ininterrotta affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C.; le **penalità**; i **motivi di preclusione**; i **motivi di esonero dalle preclusioni**; le **modalità di presentazione** della domanda di ammissione / riammissione.

In via specifica, come già s'è fatto cenno, nel doveroso rispetto della volontà, chiaramente manifestata dai Delegati delle società del C.R. Campania – L.N.D., particolarmente in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997, sono stati confermati gli aggiornamenti e le integrazioni già in vigore dalla stagione sportiva 1999/2000, con la valorizzazione delle posizioni, oltre la prima, nella speciale graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio.

L'estensione del beneficio dell'esonero dalla preclusione (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato consentito anche dalla pubblicazione, nell'intero quadriennio di riferimento, delle relative graduatorie, non più limitate alle sole società prime classificate nelle graduatorie di *Coppa Disciplina* dei rispettivi Campionati.

Al fine di evitare che la domanda di ammissione / riammissione (da inoltrare attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica) sia dichiarata **nulla**, si richiama l'attenzione su quanto stabilito alla lettera I) di questi *Criteri (Modalità di presentazione della domanda di ammissione / riammissione)*, in particolare ai nn. 2) e 4):

- il n. 2) disciplina i termini temporali e le modalità di recapito al C.R. Campania – L.N.D. (da inoltrare attraverso la procedura di dematerializzazione – firma elettronica, sarà depositato a mano il solo assegno circolare non trasferibile);
- il n. 4) prescrive l'obbligo di depositare (sempre con la procedura della dematerializzazione), presso il C.R. Campania – L.N.D., contestualmente alla domanda di ammissione / riammissione, la documentazione completa per l'iscrizione al Campionato 2019/2020, al quale si chiede di partecipare, compreso il relativo versamento (da depositare a mano), da eseguire esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile, intestato: L.N.D. – C.R. Campania, con assoluta inefficacia ed, anzi, inammissibilità di qualsiasi altra modalità del versamento medesimo.

In ordine alle domande di ammissione / riammissione ai Campionati di Categoria superiore, sarà applicata una penalità di punti 10=(dieci) per la mancata partecipazione, con almeno un dirigente, da parte di ogni singola società istante, ai *Corsi per Dirigenti Sportivi*. Sarà invece attribuito un *bonus*, nella misura minima di tre punti, a favore delle società, che avranno partecipato con almeno tre dirigenti ai *Corsi* in argomento, non esclusi quelli che saranno indetti nella corrente stagione sportiva (2019/2020).

Sarà, altresì, attribuito un ulteriore punto, per ogni dirigente oltre l'indicato limite di tre (fino ad un massimo di cinque, per cinque o più dirigenti che abbiano partecipato ai *Corsi* in argomento).

Nella corrente stagione sportiva saranno indetti almeno altri quattro *Corsi*.

A richiesta diretta delle società (almeno quindici per ogni singolo *Corso*) – formalizzata anche a mezzo fax, con timbro e firma dei rispettivi Presidenti e con la precisa indicazione della sede proposta (nel rispetto del relativo *Regolamento* e dei suoi principi ispiratori) – saranno indetti *Corsi* zonali.

Il *Regolamento Ufficiale* aggiornato dei *Corsi per Dirigenti Sportivi* ed i modelli (per la domanda di ammissione e la dichiarazione di autocertificazione) saranno pubblicati sul C.U., di questo C.R., che annuncerà il primo *Corso* dell'anno sportivo 2019/2020.

Di seguito, si enunciano i Criteri di ammissione / riammissione ai Campionati di Categoria superiore, in ordine ai Campionati di Calcio a Cinque 2019/2020:

A) CAMPIONATI RELATIVI AI CRITERI: CALCIO A CINQUE SERIE C1 – CALCIO A CINQUE SERIE C2 – CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1 - CALCIO A CINQUE UNDER 19 ELITE

PERIODO DI RIFERIMENTO: STAGIONI SPORTIVE 2015/'16 – 2016/'17 – 2017/'18 – 2018/'19

I *Criteri*, di seguito pubblicati, sono in vigore per l'ammissione / riammissione alla Categoria superiore, nella stagione sportiva 2019/2020, in relazione alle eventuali carenze nei singoli organici ed alla conseguenziale disponibilità di uno o più posti, vacanti nel rispettivo Campionato Regionale.

I Campionati Regionali interessati dai *Criteri* sono quelli di di Calcio a Cinque – Serie C1, Serie C2, Calcio a Cinque Femminile Serie C1 Calcio a Cinque Under 19 d'elite.

Va premesso che:

- per le società, la cui prima squadra sia di Calcio a Cinque maschile e che richiedano l'ammissione / riammissione in ambito maschile, non sarà attribuito alcun punteggio o "bonus", in relazione ad eventuali squadre della stessa società, che abbiano svolto attività di Calcio a Cinque Femminile;

- per le società, la cui prima squadra sia di Calcio a Cinque femminile e che richiedano l'ammissione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1, non sarà attribuito alcun punteggio o "bonus", in relazione ad eventuali squadre della stessa società, che abbiano svolto attività di Calcio a Cinque Maschile;

- per la richiesta di ammissione / riammissione in ambito maschile, presupposto imprescindibile è la continuativa attività, in ambito maschile, della prima squadra della società, per il periodo pluriennale di riferimento;

- per la richiesta di ammissione / riammissione in ambito femminile, presupposto imprescindibile è la continuativa attività, in ambito femminile, della prima squadra della società, per il periodo pluriennale di riferimento.

Il modello C5/AMM (relativo alla domanda di ammissione o riammissione ai Campionati Regionali di Calcio a Cinque – Serie C1, Calcio a Cinque – Serie C2, Calcio a Cinque Femminile Serie C1 e Calcio a Cinque Under 19 d'élite) è pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale delle Attività di Calcio a Cinque 2019/2020.

Le carenze in organico, in ordine al Campionato Regionale 2019/2020 di Calcio a Cinque – Serie C1, Calcio a Cinque – Serie C2, Calcio a Cinque Femminile Serie C1 e/o Calcio a Cinque Under 19 d'élite, potranno verificarsi:

1) a seguito di eventuale esito – favorevole per le società campane – della stagione sportiva 2019/2020, in ordine al rapporto tra le società (per l'appunto, campane) retrocesse dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque – Serie B e quelle promosse a tale Campionato di Serie C1 campano oppure retrocesse dal Campionato Nazionale di Calcio a Cinque Femminile – Serie A2 e quelle campane promosse a tale Campionato;

2) a seguito di eventuale fusione, tra due o più società;

3) a seguito di eventuale rinuncia, di una o più società, al rispettivo Campionato di competenza.

B) CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DOMANDE PRESENTATE DA SOCIETÀ CHE, NEL QUADRIENNIO DI RIFERIMENTO, ABBIANO PROCEDUTO A FUSIONE, O A SCISSIONE

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbiano proceduto a fusione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C. (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2019/2020, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2019/2020), ai fini della validità della domanda di ammissione / riammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

a) sarà valutata la società dal titolo sportivo superiore all'atto della ratifica;

b) in caso di fusione tra società aventi diritto allo stesso Campionato, sarà valutata, tra esse, esclusivamente quella col maggior punteggio complessivo all'atto della fusione. Per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, il punteggio totale sarà computato mediante addizione dei punti conseguiti dalla società sorta dalla fusione.

Eventuali preclusioni, anche a carico di una sola delle società fuse, comportano che a carico della società sorta dalla fusione gravino le preclusioni medesime. Per l'eventuale esonero dalle preclusioni, si farà riferimento, in ordine a qualsiasi ipotesi (anche nel caso di una o più preclusioni, a carico di ognuna delle società fuse):

1) fino alla data di ratifica della fusione, esclusivamente alla/e società direttamente gravata/e da esse;

2) per gli anni sportivi decorrenti dalla data di ratifica della fusione, alla società sorta dalla fusione medesima.

In ordine alle società che, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbiano proceduto a scissione/i, ratificata/e dal Presidente della F.I.G.C., (non escluse quelle che saranno ratificate all'inizio dell'anno sportivo 2018/2019, in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2018/2019), ai fini della validità della domanda di ammissione / riammissione e del punteggio totale da determinare, si procederà come segue, nell'ordine:

- ipotesi di scissione, che riguardi una delle società dei Campionati (Calcio a Cinque – Serie C1; Calcio a Cinque – Serie C2; Calcio a Cinque Femminile C1, Calcio a Cinque Under 19 d'élite) dell'ambito di riferimento di questi *Criteri*, come società che conservi l'anzianità di affiliazione, **dalla quale si scinda** (come seconda società) un'altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*): in tale ipotesi (come dall'art. 20, comma 5, N.O.I.F.), non si determinerà alcuna variazione, in relazione alla società medesima, per quel che concerne l'applicazione di questi *Criteri*, sia in ordine ai requisiti (ai fini della validità della domanda di ammissione / riammissione), sia in ordine ai punteggi;

- ipotesi di scissione, che concerna una società, di uno dei Campionati (Calcio a Cinque – Serie C1; Calcio a Cinque – Serie C2; Calcio a Cinque Femminile C1, Calcio a Cinque Under 19 d'élite) dell'ambito di riferimento di questi *Criteri*, **che si scinda** da altra entità sportiva (di *Calcio Femminile*), la quale ultima conservi l'anzianità di affiliazione: in tale ipotesi, la società (Calcio a Cinque – Serie C1; Calcio a Cinque – Serie C2; Calcio a Cinque Femminile C1, Calcio a Cinque Under 19 d'élite) scaturita dalla ratifica della scissione sarà considerata (nel rispetto dell'art. 20, comma 6, N.O.I.F.) di nuova affiliazione. Di conseguenza, essa rientrerà, con i relativi effetti negativi, nell'ambito di applicazione, di cui alla lettera G), n. 1), dei **Motivi di preclusione quadriennale**, di cui a questi *Criteri*.

C) PRINCIPIO DELLA PRIORITÀ ASSOLUTA A FAVORE DELLE SOCIETÀ CHE EVENTUALMENTE RETROCEDERANNO "IN ECCEDEXA" DAL CAMPIONATO 2018/2019

Il beneficio, di cui a questo paragrafo, è in vigore, a seguito delle retrocessioni in eccedenza, che potrebbero determinarsi al termine della stagione sportiva 2018/2019.

È riservata **priorità assoluta** (fino a copertura degli eventuali posti vacanti in organico, per qualsiasi motivo determinati), **ai fini della conservazione dei titoli sportivi di Calcio a Cinque – Serie C1, Calcio a Cinque – Serie C2, Calcio a Cinque – Serie C1 e Calcio a Cinque Under 19 d'élite, alle società, che eventualmente retrocederanno in eccedenza**, al termine dell'anno sportivo 2018/2019, da uno dei Campionati medesimi.

Entro il limite della copertura degli eventuali posti vacanti in organico, le società beneficiarie sono esentate dall'obbligo di presentazione della domanda di riammissione.

Il beneficio dell'eventuale inserimento d'ufficio nell'organico del Campionato di Categoria superiore (rispetto a quello, al quale ogni singola società, destinataria del provvedimento, era retrocessa in eccedenza) non equivale a riammissione al Campionato di categoria superiore. Di conseguenza, fino alla validità del beneficio in argomento, le società che abbiano usufruito, nel quadriennio di riferimento, del beneficio del predetto inserimento d'ufficio, o che possano usufruirne in futuro, non saranno gravate da preclusione conseguente a precedente riammissione. A loro carico (in ragione della circostanza che la loro debba essere considerata una *non retrocessione*), non sarà neppure applicata la penalità, rispettivamente prevista per la retrocessione dal Campionato, al quale abbiano partecipato nella stagione sportiva immediatamente precedente.

D) CRITERI DI VALUTAZIONE

E DI DETERMINAZIONE DEL PUNTEGGIO TOTALE QUADRIENNALE

- 1) **Posizione di classifica**: nel senso della sommatoria quadriennale dei punteggi connessi alle posizioni conseguite in ogni singolo Campionato del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione (con le precisazioni, di cui alla lettera E1, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*);
- 2) **posizione nella speciale graduatoria della Coppa Disciplina**, in relazione ad ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, in ordine alla prima squadra ed (esclusivamente per i Campionati espressamente indicati negli appositi capoversi) all'eventuale "squadra riserve": con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E2, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*);
- 3) **attività giovanile**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione: con eventuale sommatoria quadriennale dei punteggi (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E3);
- 4) **partecipazione ai Corsi per Dirigenti Sportivi**: con computo generale dei punteggi e delle penalità (nei limiti e con le eccezioni, di cui alla lettera E4, e compreso ogni singolo **bonus**, previsto da questi *Criteri*);
- 5) **durata dell'attività sportiva**, ininterrotta, nell'ambito di una Lega Nazionale della F.I.G.C.: con punteggio da determinare nel rispetto di quanto stabilito alla lettera E5;
- 6) **penalità**: con eventuale sommatoria quadriennale, nel rispetto di quanto stabilito alla lettera F).

E) PUNTEGGI

E1) Posizione di classifica per ogni singola stagione sportiva nel quadriennio, riferita alla *prima squadra* (distinta in *Calcio a Cinque Maschile o Femminile – se trattasi di ammissione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1*), nel rispettivo girone del Campionato, eventualmente superiore a quello di Calcio a Cinque Serie C1, ovvero in quello di Calcio a Cinque – Serie C1, Calcio a Cinque – Serie C2, Calcio a Cinque – Serie D, Calcio a Cinque Femminile Serie C1 e Calcio a Cinque Femminile Serie C2, per il Calcio a Cinque Under 19 e Under 19 d'élite (il punteggio viene riconosciuto anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società, ad eccezione delle posizioni successivamente definite dalle fasi dei *Play-off* o dei *Play-out*, in ordine alle quali si farà riferimento alla classifica consequenziale ai medesimi *Play-off* e *Play-out*):

- Prima classificata	punti 25
- Seconda classificata, dopo spareggio per il 1° posto	punti 22
- Seconda classificata, senza spareggio	punti 20
- Terza classificata	punti 18
- Quarta classificata	punti 15
- Quinta classificata	punti 12
- dalla Sesta all'ultima classificata	punti 00

Sono attribuiti i seguenti punteggi, in ordine alla **Coppa Italia di Calcio a Cinque**, per ogni anno sportivo, nell'ambito del quadriennio di riferimento:

punti cinque alla società perdente la gara di finale della fase regionale;

punti quindici alla società vincitrice della fase regionale.

In relazione alla fase nazionale, alle società di questo C.R. Campania saranno attribuiti ulteriori punti, cumulabili tra loro e cumulabili con i quindici della vittoria nella fase regionale, come segue:

punti quindici alla società perdente la gara di finale della fase nazionale;

ulteriori punti venticinque, in ragione della vittoria nella fase nazionale.

Sono attribuiti i seguenti punteggi, in ordine alla **Coppa Campania di Calcio a Cinque – Serie C2 e di Calcio a Cinque – Serie D**, per ogni anno sportivo:

punti cinque alla società perdente la gara di finale della fase regionale;

punti dieci alla società vincitrice della fase regionale.

Al punteggio da posizioni di classifica si aggiunge il seguente "**bonus**" annuo, corrispondente al Campionato al quale la società abbia partecipato in ciascuna delle quattro stagioni sportive di riferimento, anche nell'ipotesi di punteggio equivalente a zero in ordine alla posizione di classifica:

- Campionato superiore a quello di Calcio a Cinque – Serie C1	punti 12
- Calcio a Cinque – Serie C1	punti 8
- Calcio a Cinque – Serie C2	punti 4
- Calcio a Cinque Femminile Serie C1	punti 4
- Calcio a Cinque Under 19 d'Elite	punti 4 (*)

(*) solo per il Calcio a Cinque Under 19 d'Elite

Con decorrenza dalla stagione sportiva 2005/2006 (ovvero, a decorrere dalla graduatoria che fu predisposta in ordine alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Calcio a Cinque della stagione sportiva 2006/2007), il **bonus** di cui al precedente capoverso **sarà sostituito da un bonus equivalente al 10% del punteggio totale conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione**. Il bonus di cui innanzi sarà riconosciuto esclusivamente in relazione alla domanda di riammissione, presentata per l'anno sportivo **immediatamente successivo** a quello di disputa della rispettiva fase dei **Play-off**.

Viene, altresì, riconosciuto un **"bonus"**, equivalente al **25% del punteggio totale** conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, ossia risultante dalla sommatoria di tutti i punteggi e di ogni eventuale "bonus", di cui alla lettera D) – **Criteria di valutazione e di determinazione del punteggio totale quadriennale** –, con detrazione delle eventuali penalità, ad ogni singola società che, a seguito di **spareggio**, abbia perso il titolo sportivo della stagione 2018/2019, o non abbia conseguito quello superiore. Il **"bonus"** del 25% del punteggio totale viene attribuito esclusivamente in relazione alla domanda di ammissione / riammissione, presentata per l'anno sportivo immediatamente successivo a quello di disputa del relativo spareggio. Dall'attribuzione del **"bonus"** del 25% sono escluse le società, che retrocederanno al Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C2, Calcio a Cinque – Serie D, Calcio a Cinque Femminile – Serie C2, Calcio a Cinque – Under 19 a seguito di esito negativo della fase dei **Play-out** dei rispettivi Campionati Regionali di Calcio a Cinque – Serie C1, Calcio a Cinque – Serie C2, Calcio a Cinque Femminile – Serie C1, Calcio a Cinque – Under 19 d'élite.

Ad ogni singola società che, a seguito di esito negativo della fase dei **Play-out**, abbia perso il titolo sportivo di Calcio a Cinque – Serie C1 e Calcio a Cinque – Serie C2, sarà riconosciuto un **"bonus"**, equivalente al **10% del punteggio totale** conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, ossia risultante dalla sommatoria di tutti i punteggi e di ogni eventuale "bonus", di cui alla lettera D) – **Criteria di valutazione e di determinazione del punteggio totale quadriennale** –, con detrazione delle eventuali penalità. Il **"bonus"**, di cui a questo capoverso, **in ordine al quadriennio** di riferimento della relativa domanda di riammissione: a) viene attribuito esclusivamente in relazione alla domanda di riammissione, presentata per l'anno sportivo immediatamente successivo a quello di disputa della rispettiva fase dei **Play-out**; b) può essere attribuito una sola volta; c) non è cumulabile con alcun altro **"bonus"** analogo (da spareggio). Non viene, viceversa, attribuito alcun **"bonus"**, in relazione alla fase dei **Play-off**, essendo essa – nell'ambito di questo C.R. – finalizzata esclusivamente alla determinazione delle posizioni in classifica (dalla seconda alla quinta) nel rispettivo girone del Campionato Regionale di Calcio a Cinque – Serie C1, Calcio a Cinque – Serie C2, Calcio a Cinque Femminile – Serie C1, Calcio a Cinque – Under 19 d'élite.

E2) Posizioni nella speciale graduatoria della Coppa Disciplina – Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alla *prima squadra* ed all'eventuale "squadra riserve" (entrambe, esclusivamente di *Calcio a Cinque* maschile, o femminile se trattasi di ammissione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1), in Campionato eventualmente superiore a quello di Calcio a Cinque – Serie C1, ovvero nei Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1 e Calcio a Cinque – Serie C2, Calcio a Cinque – Serie D ed in ordine ai Campionati Femminili (Calcio a Cinque Serie C1 e Calcio a Cinque Serie C2) vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:

Punti 25

Alla prima classificata (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società) nella **Coppa Disciplina**, riferita alle **società pure** ed alle **"squadre riserve"** (*Juniors* Regionale d'élite, *Juniors* Regionale / Provinciale di Calcio a Cinque), vengono attribuiti, per ogni singola prima posizione, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, in deroga a quanto stabilito al primo capoverso di questa lettera E2): **punti 15** (e non 25).

Alle società classificate, a seguire (anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società), nella **Coppa Disciplina**, vengono attribuiti, per ogni singola stagione sportiva del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, punti corrispondenti a quelli della tabella relativa alla rispettiva posizione in Campionato (ossia, a titolo esemplificativo: venti punti alla seconda classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del rispettivo Campionato, diciotto alla terza classificata nella graduatoria medesima, e così via), nei limiti di seguito specificati e con esclusione dei Campionati non espressamente elencati:

- fino alla terza classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Calcio a Cinque – Serie C1;
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Calcio a Cinque – Serie C2;
- fino all'ottava classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Calcio a Cinque – Serie D (*);
- fino alla terza classificata nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Calcio a Cinque Juniors, anche d'élite (°);
- fino alla seconda nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1;
- fino alla terza nella graduatoria della **Coppa Disciplina** del Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C2;

(*) Alle società classificate nella sesta, nella settima e nell'ottava posizione saranno attribuiti, rispettivamente, **punti 10=(dieci), punti 9=(nove) e punti 8=(otto)**;

(°) Alle società classificate a seguire, con la "squadra riserve", anche nell'ipotesi di posizione *ex aequo* di due o più società), nella *Coppa Disciplina*, vengono attribuiti, per ogni singola stagione sportiva del quadriennio, punti fino alla terza classificata, come di seguito indicati: **punti 10** alla seconda classificata e **punti 5** alla terza classificata.

Sarà attribuito il seguente "**bonus**" in relazione ad ogni **stagione sportiva** per la quale la singola società abbia conseguito il punteggio, relativo alla **prima posizione in Coppa Disciplina** (sono assolutamente escluse, dall'attribuzione del "**bonus**", le società classificate nelle posizioni successive alla prima):

- Campionato superiore a quello di Calcio a Cinque – Serie C1	punti 12
- Calcio a Cinque – Serie C1	punti 8
- Calcio a Cinque – Serie C2	punti 4
- Calcio a 5 Femminile Serie C1	punti 4
- Calcio a Cinque Under 19 d'Elite	punti 4 (*)

(*) solo per il Calcio a Cinque Under 19 d'Elite

E3) Attività giovanile (esclusivamente di *Calcio a Cinque Maschile o Femminile – se trattasi di ammissione al Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1 – ex "A"*) nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti e/o del Settore per l'attività giovanile e scolastica, per ogni stagione sportiva, con esclusione dei Campionati o Tornei, in relazione ai quali la singola squadra sia stata esclusa dalla classifica finale, o abbia comunque totalizzato quattro rinunce a gare:

- per ogni singola squadra Juniores di Calcio a 5 Nazionale, Juniores elite di Calcio a 5 Regionale, Juniores di Calcio a 5 Regionale	punti 2
- per ogni singola squadra Allievi (Regionali o Provinciali, di Calcio a 5), o Giovanissimi (Regionali o Provinciali, di calcio a 5)	punti 1

Ad ogni società vincitrice, con la propria "squadra riserve", del rispettivo girone del **Campionato Juniores di Calcio a Cinque (anche d'elite per le squadre riserve)**, saranno attribuiti **punti tre** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più vittorie nei rispettivi gironi, nel quadriennio).

Ad ogni società vincitrice, con la propria "squadra riserve", del **titolo regionale del Campionato Juniores di Calcio a Cinque (anche d'elite)**, saranno attribuiti **punti sette** (anche eventualmente cumulabili, nell'ipotesi di due o più titoli regionali, nel quadriennio).

Sarà gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione dei due punti in ordine alla partecipazione annuale, ogni società che abbia rinunciato, con la propria "squadra riserve", a più di una gara nel rispettivo girone del Campionato Juniores di Calcio a Cinque, anche d'elite** (a livello Regionale, o Provinciale). Ai fini della penalizzazione in argomento, saranno computate anche le gare, in riferimento alle quali la "squadra riserve", sia stata sanzionata con la gara persa per inferiorità numerica sopravvenuta nel corso della gara.

Sarà gravata da **punti tre di penalità, nonché dalla mancata attribuzione dei due punti in ordine alla partecipazione annuale, ogni società di Calcio a Cinque Serie C1 e/o Serie C2**, che, con la propria "squadra riserve", abbia rinunciato alla partecipazione annuale al **Campionato Juniores di Calcio a Cinque** (a livello Regionale, o Provinciale), o ne sia stata esclusa, per aver superato il numero massimo consentito di rinunce a gare.

Nessuna penalità viene addebitata e nessun punteggio viene attribuito – fatti salvi esclusivamente i due punti relativi alla tabella dei punteggi, di cui al primo capoverso di questa lettera E3) –, in ordine all'eventuale partecipazione al Campionato Nazionale *Juniores di Calcio a Cinque*, in ragione della circostanza che trattasi di attività che: esula da quella del C.R. Campania; è autorizzata in via straordinaria; contraddice l'esigenza di incentivazione e valorizzazione del Campionato Regionale *Juniores di Calcio a Cinque*. Non sono escluse, dalla mancata attribuzione di punteggio in ordine al Campionato Nazionale *Juniores di Calcio a Cinque*, neppure le eventuali, seguenti risultanze: la prima posizione nel rispettivo girone; la qualificazione alla fase finale; la qualificazione ai turni successivi nell'ambito della fase finale; la vittoria nella gara di finale nazionale.

E4) Partecipazione ai Corsi per Dirigenti Sportivi: la partecipazione con almeno un dirigente ai Corsi per Dirigenti Sportivi, indetti da questo C.R., sia ad uno di quelli già conclusi, sia ad uno dei quattro che saranno organizzati nella corrente stagione sportiva, comporta la non applicazione della penalità di 10 punti, così come riportato alla lettera F) di questi *Criteri (Penalità)*.

La partecipazione con almeno tre dirigenti ai Corsi in argomento, non esclusi quelli che si terranno nella corrente stagione sportiva, prevede l'attribuzione di un "**bonus**" determinato come segue:

Partecipazione di almeno tre dirigenti	punti 3
Partecipazione di almeno quattro dirigenti	punti 4
Partecipazione di almeno cinque dirigenti	punti 5
Partecipazione di sei, o più dirigenti	punti 5

Per le penalità ed il *bonus*, saranno tenuti in considerazione tutti i *Corsi* tenuti in precedenza, nonché i *Corsi* che saranno organizzati e che inizieranno entro il 30 giugno 2019, con pubblicazione (sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania – L.N.D., in data antecedente la delibera, del Comitato medesimo, relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2019/2020) dell'elenco dei candidati, che avranno superato, con esito positivo, le *Tesine finali*. Al fine del computo di cui innanzi, saranno valide le indicazioni, relative ai partecipanti ai *Corsi* ed alle rispettive società, **di appartenenza all'atto della partecipazione al Corso di riferimento**, già pubblicate sui Comunicati Ufficiali di questo C.R., e che, per i *Corsi* 2018/2019, saranno parimenti pubblicate sui Comunicati medesimi.

E5) Affiliazione ed attività sportiva (quest'ultima, esclusivamente di *Calcio a Cinque* maschile, senza interruzione alcuna per la partecipazione esclusiva all'attività di *Calcio Femminile*, o di *Calcio a Undici*, nel periodo pluriennale di riferimento della domanda di ammissione / riammissione e viceversa, per le società di *Calcio a Cinque Femminile*). Per ogni stagione sportiva di affiliazione nell'ambito di una Lega della F.I.G.C., senza soluzione di continuità e con il **limite massimo di punti 45** (non saranno computati gli anni di eventuale affiliazione ed attività, anche riferite esclusivamente all'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica*, precedenti l'affiliazione ed attività sportiva nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti), vengono attribuiti:

punti 1

Il limite massimo di punti è stato elevato a 45=quarantacinque.

Ai fini dell'attribuzione del punteggio da affiliazione, di cui a questa lettera E5), si individua come interrottiva dell'attività sportiva nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. anche l'eventuale attività, svolta in via esclusiva, per una o più stagioni sportive, nell'ambito del *Settore per l'attività giovanile e scolastica della F.I.G.C.*

F) PENALITÀ

Penalità da retrocessione - Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione di ogni eventuale **retrocessione** al Campionato inferiore nella singola stagione sportiva, ad eccezione delle retrocessioni *in eccedenza*, superate da *inserimento d'ufficio*, come specificato alla lettera C) di questi *Criteri*:

- da un Campionato superiore a quello di Calcio a 5 Serie C1	punti - 2
- dalla Serie C1	punti - 4 (*)
- dalla Serie C2	punti - 8 (*)
- dall'Under 19 d'elite	punti - 4 (*)
- dalla Femminile Serie C1	punti - 4 (*)

(*) *La penalità vige anche per le retrocessioni a seguito della fase dei Play-out.*

Penalità relativa al campo di gioco – Complessiva ed unica, per qualsiasi categoria, da detrarre dal punteggio totale, conseguito in riferimento al quadriennio, in ragione della non coincidenza, riferita all'anno sportivo 2018/2019, del **campo di gioco** con il Comune, nel quale la singola società risulti avere sede, con le seguenti eccezioni: *a)* l'ipotesi che non esista, nel Comune della sede federale della società, un campo di gioco omologato per il Campionato al quale la società medesima abbia partecipato nell'anno sportivo 2018/2019; *b)* il caso di indisponibilità, del campo del Comune in argomento, documentata all'atto dell'iscrizione al Campionato di competenza 2018/2019, o comunque non oltre il 30 settembre 2018; *c)* la circostanza che il Comune del campo di gioco e quello della sede sociale siano confinanti:

punti - 20.

Penalità relativa ai Corsi per Dirigenti Sportivi – Da detrarre dal punteggio totale, conseguito in ordine al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, in ragione della **mancata partecipazione, con almeno un dirigente, ad uno dei Corsi per Dirigenti Sportivi**, già organizzati da questo C.R. o a quelli che saranno organizzati nella corrente stagione sportiva 2019/2019 (in ordine alle modalità di applicazione delle penalità in argomento, si veda quanto enunciato in ordine all’attribuzione di ogni singolo, rispettivo **Bonus**):

punti –10

G) MOTIVI DI PRECLUSIONE QUADRIENNALE

Sono in vigore i seguenti motivi di **preclusione quadriennale** all'ammissione / riammissione, relativi, per ogni singola società istante:

- al numero di anni, inferiore a quattro compiuti (tre per l’ammissione alla Serie C2 e due per l’ammissione alla Femminile “A”), di affiliazione ed attività nell’ambito di una Lega, come dal n. 1 di questa lettera G) dei *Criteri*;
- alle motivazioni, espressamente specificate ai nn. da 2) ad 11) di questa lettera G) dei *Criteri*, **in ordine al quadriennio di riferimento della rispettiva domanda di ammissione / riammissione.**

Con specifica in dettaglio, i motivi di preclusione quadriennale sono quelli di seguito enunciati:

- *in ordine alla temporalità quadriennale del periodo di riferimento, come dalla lettera A) di questi Criteri:*

1) affiliazione, nell'ambito di una Lega della F.I.G.C. e partecipazione ai relativi Campionati, come segue:

- a) successivi alla stagione sportiva 2015/2016, per le ammissioni al Campionato di Serie C1;
- b) successivi alla stagione sportiva 2016/2017, per le ammissioni al Campionato di Serie C2;
- c) successivi alla stagione sportiva 2017/2018, per le ammissioni al Campionato Femminile Serie C1;
- d) successivi alla stagione sportiva 2017/2018, per le ammissioni al Campionato Under 19 d’elite.

- *in ragione della gravità, sotto il profilo della violazione dei principi ispiratori dell’attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, i cui relativi provvedimenti disciplinari siano stati pubblicati (o siano, comunque, divenuti definitivi alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di ammissione / riammissione) sui Comunicati Ufficiali del C.R. Campania – L.N.D., ovvero, esclusivamente in ordine all’attività della L.N.D., sui Comunicati Ufficiali dei Comitati Provinciali di Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno:*

2) uno o più illeciti sportivi, od una o più violazioni della normativa antidoping, sanzionati, in qualsiasi misura, anche attraverso un singolo tesserato;

3) squalifica del campo di gioco (*sono considerate tali anche le sanzioni di gare a porte chiuse deliberate dagli Organi di Giustizia Sportiva*), complessivamente superiore a quattro giornate (anche mediante sommatoria tra due o più squadre della stessa società, svolgenti attività nell’ambito della L.N.D.);

4) singola inibizione, per qualsiasi motivazione (inclusa quella in applicazione della normativa, di cui all’art. 11 bis C.G.S. – “*Violazione della clausola compromissoria*” – in ordine all’art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.), a carico di persona indicata, sul C.U. di pubblicazione, come dirigente, eccedente il limite temporale di anni uno; singola inibizione, a carico di tecnico, o di altra persona, non indicata sul C.U. di pubblicazione come dirigente (ad esempio, massaggiatore o “assistente di parte dell’arbitro”), eccedente il limite temporale di anni tre; singola squalifica, a carico di calciatore, eccedente il limite temporale di anni tre;

- *in ragione dell’esigenza di assicurare parità di trattamento, in conformità a questi Criteri, ad ogni società / associazione sportiva dilettantistica del C.R. Campania – L.N.D.:*

5) precedente ammissione / riammissione, nell'ambito del C.R. Campania – L.N.D., riferita ai Campionati di Calcio a Cinque – Serie C1, Calcio a Cinque – Serie C2 – Calcio a Cinque Femminile Serie C1 e Calcio a Cinque d’elite. **Il del C.R. Campania ha determinato che tale preclusione non possa essere sanata da alcuna posizione utile in Coppa Disciplina se la società istante sia stata ammessa o riammessa nelle stagioni sportive 2017/2018 e/o 2018/2019;**

- *in ragione della gravità, sotto il profilo del nocumento alla regolarità dell’attività sportiva, dello/degli episodio/i di riferimento, che si siano verificati in una o più stagioni sportive del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:*

6) rinuncia/e, riferita/e esclusivamente ai Campionati di Calcio a Cinque Serie C1, Calcio a Cinque Serie C2, Calcio a Cinque Femminile Serie C1 e Calcio a Cinque Under 19 d'élite, all'iscrizione al Campionato di competenza (ovvero – su decisione del competente organo della F.I.G.C. – mancata/e ammissione/i ad esso);

7) rinuncia, nel corso di un singolo Campionato di competenza della prima squadra, ad un numero di gare superiore a due;

8) esclusione dalla classifica del singolo Campionato di competenza della prima squadra;

• *in ragione della particolare negatività (aggravata – per alcuni di essi – dalla qualificazione di “attività giovanile della Lega Nazionale Dilettanti”, attribuita ai relativi Campionati) dello/degli episodio/i di riferimento:*

9) esclusione, per motivi disciplinari, dal Campionato della eventuale “squadra riserve” (Juniores di Calcio a Cinque);

• *in ragione della gravità, sia della violazione dell'ordinamento sportivo, sia della lesione alla sua autonomia, che si configurano nello/negli episodi di riferimento:*

10) penalizzazione/i in classifica (disposta/e a seguito di violazioni successive alla data di pubblicazione di questo Comunicato Ufficiale), in applicazione della normativa, di cui all'art. 11 bis C.G.S. (“Violazione della clausola compromissoria”), in ordine all'art. 27, comma 2, dello Statuto della F.I.G.C.;

• *in ragione del grave nocumento che ne deriverebbe, sotto il profilo della regolarità dei Campionati:*

11) mancata presentazione, per qualsiasi motivo, nell'ambito di questo C.R. Campania – L.N.D.:

a) ad una gara (anche ad una sola, delle eventuali gare), di spareggio (sia in ordine ai *Play-off* e/o ai *Play-out* dei Campionati Regionali di Calcio a Cinque – Serie C1, Calcio a Cinque – Serie C2, Calcio a Cinque Femminile Serie C1, Calcio a Cinque Under 19 d'élite, sia di qualsiasi altra Categoria), sia che essa sia finalizzata alla conservazione del titolo sportivo d'appartenenza della relativa società, sia che essa sia finalizzata all'acquisizione del titolo sportivo della Categoria superiore;

b) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare) delle final eight e final four della Fase Regionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque, o della Coppa Campania di Calcio a Cinque “C2” o della Coppa Campania di Calcio a Cinque “D”, o della Coppa Campania di Calcio a Cinque Femminile o della Coppa di Calcio a Cinque Under 19 d'élite;

c) ad una gara (anche ad una sola, delle due eventuali gare) della Fase Nazionale della Coppa Italia di Calcio a Cinque.

H) ESONERO DALLE PRECLUSIONI QUADRIENNALI

Nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, l'esonero dalle preclusioni quadriennali (sia quello da prima posizione, sia quello di cui alle posizioni successive), sarà valido ed efficace sia nell'ipotesi che la preclusione preceda la posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, che comporta il beneficio dell'esonero, sia nell'ipotesi che la preclusione sia successiva, rispetto al conseguimento della posizione, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* medesima, dalla quale consegue la neutralizzazione della preclusione quadriennale stessa.

Sarà sempre e comunque esclusa, dal beneficio del relativo esonero, la preclusione quadriennale, di cui al n. 2 della lettera G): uno o più illeciti sportivi, sanzionati anche attraverso un singolo tesserato.

In ordine alla preclusione, di cui al n. 5 della lettera G): precedente ammissione / riammissione, il C.R. Campania ha determinato che tale preclusione non possa essere sanata da alcuna posizione utile in Coppa Disciplina se la società istante sia stata ammessa o riammessa nelle stagioni sportive 2017/2018 e/o 2018/2019.

Come già precisato nella *Premessa* di questi *Criteri*, il beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali (precedentemente circoscritto alle società prime classificate in *Coppa Disciplina*) è stato – nel rispetto della volontà dei Delegati delle società, in occasione dell'Assemblea Regionale Ordinaria del 27 novembre 1997 – ampliato in conformità all'analogia estensione, relativa all'attribuzione del punteggio, come indicata alla lettera E2) di questi *Criteri*. Qui di seguito, l'estensione del beneficio (dell'esonero dalle preclusioni quadriennali, in ragione della posizione in *Coppa Disciplina*) viene riportata integralmente:

- fino alla terza classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Calcio a Cinque – Serie C1;
- fino alla quinta classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Calcio a Cinque – Serie C2;
- fino all’ottava classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Calcio a Cinque – Serie D;
- fino alla terza classificata nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Calcio a Cinque Juniores, anche d’elite;
- fino alla seconda nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C1;
- fino alla terza nella graduatoria della *Coppa Disciplina* del Campionato di Calcio a Cinque Femminile Serie C2.

Costituisce, *de iure*, motivo di esonero dalle preclusioni quadriennali, ogni provvedimento straordinario, eventualmente adottato dalla F.I.G.C. (in data antecedente la delibera, del C.R. Campania – L.N.D., relativa alle ammissioni / riammissioni ai Campionati di Categoria superiore 2018/2019), che – a favore di una, o più, tra le società che abbiano presentato la relativa domanda di ammissione / riammissione – annulli uno, o più, tra i **Motivi di preclusione quadriennale**, prescritti alla lettera G) di questi *Criteri*, fatta salva l’eccezione, di cui al secondo capoverso di questa lettera H) dei *Criteri* medesimi.

In ordine all’efficacia del beneficio dell’esonero dalle preclusioni quadriennali, di cui alla lettera G) di questi *Criteri*, contraddistinte dai nn. 1), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), vigono (sulla base della delibera del C.R. Campania – L.N.D., di cui al Comunicato Ufficiale n. 16 del 9 settembre 1993 del Comitato medesimo ed in doverosa applicazione dei criteri analogici) le seguenti disposizioni, in relazione al quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione:

- la *prima posizione* nella graduatoria della *Coppa Disciplina* – in uno degli anni sportivi del quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione ed in uno dei Campionati, di cui alla lettera E2 di questi *Criteri* – neutralizza una o più preclusioni quadriennali, verificatesi nel periodo di riferimento della domanda di ammissione / riammissione;
- alla società beneficiaria dell’esonero, anche relativo ad una sola preclusione quadriennale, non sono attribuiti né il punteggio relativo alla prima posizione nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, né il relativo *bonus*;
- nell’ipotesi che una singola società, gravata da **una sola preclusione**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina* nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni, oppure due o più posizioni valide ai fini dell’estensione del beneficio dell’esonero dalle preclusioni quadriennali, vigono le seguenti disposizioni:

A) la prima posizione (o comunque la posizione), con punteggio eventualmente più favorevole alla società istante, neutralizzerà la preclusione (senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alla cennata prima posizione nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*);

B) la prima posizione residua (o le altre, se ne residueranno due, o più), o comunque la/e posizione/i residua/e, con punteggio eventualmente meno favorevole alla società istante – senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, dell’eventuale (o degli eventuali) *bonus* – sarà/saranno computata/e ai fini del punteggio per l’ammissione / riammissione;

- nell’ipotesi che una singola società, gravata da **due o più preclusioni**, nel quadriennio di riferimento della domanda di ammissione / riammissione, abbia conseguito, nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio medesimo, due o più prime posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, oppure due o più posizioni valide ai fini dell’estensione del beneficio dell’esonero dalle preclusioni quadriennali, ad evitare – ad esempio – che una singola società, sempre sulla base degli stessi meriti sportivi, possa usufruire del beneficio dell’ammissione / riammissione per più anni consecutivi, superando la preclusione da precedente ammissione / riammissione proprio in ragione delle ripetute posizioni in *Coppa Disciplina*, vigono le seguenti disposizioni:

a) le prime posizioni (anche in numero di due, o di più di due) nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio, indipendentemente dal loro numero, varranno esclusivamente a neutralizzare le preclusioni stesse, indipendentemente dal loro numero, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*;

b) ad ognuna delle altre posizioni nella graduatoria della *Coppa Disciplina*, nel quadriennio – nei limiti indicati in ordine all'estensione del beneficio dell'esonero dalle preclusioni quadriennali – corrisponde l'esonero da una singola preclusione quadriennale, senza attribuzione, in ordine alla *Coppa Disciplina* medesima, né del punteggio corrispondente alle rispettive posizioni nella relativa graduatoria, né di eventuale *bonus*.

I) MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE / RIAMMISSIONE

Le domande saranno validamente presentate con decorrenza dal primo giorno utile per le iscrizioni al Campionato di riferimento. Le domande presentate in data antecedente al primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento saranno nulle. Esse, se già presentate in periodo non consentito, dovranno essere ripresentate nel periodo temporale prescritto.

Ai fini della necessaria esattezza del versamento, le società istanti avranno cura di informarsi preventivamente, presso l'Ufficio Contabilità del Comitato (o potranno verificarlo nella loro "area riservata" della procedura *on-line*), dell'importo risultante, alla chiusura dell'anno sportivo 2018/2019, quale saldo attivo o passivo (rispettivamente da detrarre, o da aggiungere al versamento dell'importo relativo all'iscrizione).

I termini temporali da rispettare, a pena di nullità, per la presentazione della domanda di ammissione / riammissione, sono pubblicati sul Comunicato Ufficiale n. 1 del corrente anno sportivo 2019/2020.

Le **modalità di presentazione**, come enunciate in questo paragrafo, devono essere rispettate, **a pena di nullità** della relativa domanda di ammissione / riammissione, **con assoluta inefficacia ed anzi inammissibilità** – trattandosi di concorso relativo ad interessi sportivi di plurimi terzi – anche dell'eventuale dimostrazione di **causa di forza maggiore**, che abbia impedito il rispetto delle modalità, di seguito enunciate, in dettaglio, in ordine ad ogni singola domanda:

1) **essa dovrà essere redatta, timbrata e sottoscritta sull'apposito modello** (che è pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale n. 1 C5 e/o n. 2, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla corrente stagione sportiva 2018/2019), da ogni singola società interessata, previa sua integrale compilazione, nel rispetto di tutte le modalità, enunciate in questa lettera I) dei *Criteri*;

2) **dovrà essere trasmessa al C.R. Campania – L.N.D., esclusivamente con la modalità telematica della dematerializzazione, sono escluse tutte le altre modalità:** a titolo di esempio, spedizione a mezzo servizio postale; trasmissione a mezzo telefax; recapito a mezzo corriere), nei giorni e negli orari di apertura del Comitato, con decorrenza dal primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento ed entro il termine che sarà fissato, quale scadenza per le domande di ammissione / riammissione, sul Comunicato Ufficiale n. 1/C5 e/o n. 2, del C.R. Campania – L.N.D., relativo alla corrente stagione sportiva 2019/2020. Saranno nulle le domande, che precederanno il primo giorno d'iscrizione al Campionato di riferimento, o che non perverranno al C.R. Campania entro il termine, di cui ai richiamati CC.UU. nn. 1 e/o 2, anche se spedite a mezzo raccomandata postale, o con modalità equipollente;

3) eventuali proroghe all'iscrizione al singolo Campionato, che saranno eventualmente concesse alle società aventi diritto, non comporteranno la proroga automatica della presentazione della domanda di ammissione / riammissione, la quale proroga dovrà, eventualmente, essere appositamente deliberata ed espressamente pubblicata sul Comunicato Ufficiale;

4) contestualmente alla domanda di ammissione / riammissione, sarà depositata, presso il C.R. Campania – L.N.D., con le stesse modalità (**dematerializzazione – firma elettronica**) e nel rispetto dei termini temporali, iniziale e finale, di cui al precedente n. 2), la documentazione per l'iscrizione al Campionato, per il quale si propone la domanda medesima. In particolare, saranno consegnati: *a)* attestato di disponibilità – sul modello predisposto da questo C.R. – di un campo di gioco, omologato per il Campionato al quale si chiede di partecipare e non al Campionato al quale si ha titolo di prendere parte; *b)* versamento (ammesso **esclusivamente a mezzo assegno circolare non trasferibile**, intestato: L.N.D. – C.R. Campania, **con assoluta inefficacia ed, anzi, inammissibilità di qualsiasi altra modalità di versamento: ad esempio, di assegno bancario** – cosiddetto "*di conto corrente*" –; **di bonifico bancario; di assegno**

circolare nei termini, ma depositato oltre i termini; di danaro contante, ecc.) dell'importo stabilito per l'iscrizione al Campionato al quale si chiede di partecipare – e non al Campionato di Categoria inferiore, al quale, all'atto della domanda, si ha titolo a prendere parte – e di eventuali pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della L.N.D., del Comitato Regionale Campania – L.N.D., di altre società, di tesserati; c) modello di censimento dei dirigenti.

Dal *Sito Internet* del C.R. Campania (info@figc-campania.it), nella sezione *Comunicati Ufficiali*, possono essere consultati i Comunicati Ufficiali delle stagioni sportive del quadriennio di riferimento, al fine di reperire tutte le informazioni utili per la redazione puntuale della domanda di ammissione / riammissione.

La società che indichi, nella domanda di ammissione / riammissione, dati non corrispondenti al vero, sarà deferita al Tribunale Federale Territoriale;

Alle società non ammesse / non riammesse, al Campionato di Categoria superiore 2018/2019, sarà immediatamente restituita, a richiesta scritta, la differenza d'iscrizione.

Alle società non ammesse / non riammesse, al Campionato di Categoria superiore 2019/2020, non è consentita, neppure per causa di forza maggiore, la rinuncia al Campionato di competenza, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione / riammissione. L'eventuale rinuncia alla partecipazione al Campionato di competenza comporterà l'incameramento, al capitolo **"Ammende per rinuncia"** (con distribuzione, mediante accredito sul conto, a tutte le altre società affiliate al C.R. Campania – L.N.D.), dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione / riammissione, non escluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Alle società ammesse / riammesse al Campionato di Categoria superiore 2019/2020 non sono consentite, neppure per causa di forza maggiore, né la rinuncia al Campionato, al quale esse siano state ammesse / riammesse, né la rinuncia al Campionato, al quale avrebbero avuto titolo a partecipare, in ragione dell'esito sportivo della stagione sportiva 2019/2020, se la relativa comunicazione pervenga al C.R. Campania in data successiva a quella del deposito della domanda di ammissione / riammissione: una delle due eventuali rinunce, di cui a questo capoverso, comporterà l'incameramento, al capitolo **"Ammende per rinuncia"** (con distribuzione, mediante accredito sul conto, a tutte le altre società affiliate al C.R. Campania – L.N.D.), dell'importo totale, di cui alla domanda di ammissione / riammissione, non escluso l'eventuale saldo attivo, utilizzato ad integrazione.

Le società che presenteranno la domanda di ammissione / riammissione al Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie C1 specificheranno, con dichiarazione vincolante, da allegare alla domanda medesima: a) la propria partecipazione (che peraltro è prescritta come obbligatoria), nell'ipotesi di esito positivo della domanda, alla Coppa Italia di Calcio a Cinque 2019/2020; b) se intendano o meno, nell'ipotesi di esito negativo della domanda, partecipare al Campionato *Juniors di Calcio a Cinque* 2019/2020, se no fosse deliberata l'obbligatorietà anche per la C2.

L'obbligatorietà di partecipazione al Campionato *Juniors di Calcio a Cinque* 2019/2020 vige a pieno titolo anche per le società ammesse / riammesse, per il medesimo anno sportivo, al Campionato di Calcio a Cinque Serie C1, con le relative conseguenze: **in caso di mancata partecipazione, o di ritiro, addebito automatico, senza il preventivo procedimento disciplinare, di una sanzione pecuniaria, fissata invariabilmente in euro 1.500,00 per le società di Calcio a Cinque – Serie C1.**

Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 3 luglio 2019.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**